

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

550^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI	Pag. 27993	FOLLIERI	Pag. 28020
DISEGNI DI LEGGE		NENCIONI	28011
Annunzio di presentazione	27993	TEDESCO Giglia	28016
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	27993	TOMASSINI	28000
Trasmissione dalla Camera dei deputati	27993	ZUCCALÀ	27996
Discussione:		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
nn. 98, 1052 (<i>Urgenza</i>), 1053, 1080, 1135, 1369, 1445 sull'abrogazione e modificazione di al- cune norme del codice penale:		Annunzio	28024, 28026
* CORRAO	28006	PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE LUIGI CARBONARI	
DINDO	28009	PRESIDENTE	27994
FINIZZI	28004	RUSSO, Ministro senza portafoglio	27995
		SEGNANA	27993
		<i>N. B. — L'asterisco indica che il testo del di- scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.</i>	

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORRELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Ricci per giorni 3.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati **BOFFARDI Ines** ed altri. — « Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali » (1923);

Deputati **BELCI; BOLOGNA.** — « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1924).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

DOSI. — « Autorizzazione a cedere alla s. r. l. Immobiliare Lainuccio il locale compendio immobiliare costituito dall'ex Casa del fascio di Lainate (Milano), a titolo di

permuta alla pari, con l'immobile di proprietà della predetta Società sito in Lainate, nel viale Rimembranze, nonchè con fabbricato da costruirsi su detto terreno » (1925).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

PELLA ed altri. — « Ordinamento della professione di commercialista » (1805);

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

ARENA. — « Modifica del quadro quarto — personale militare, sezione B, sottufficiali — della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 » (1870), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

NENCIONI ed altri. — « Efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione » (1854), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

Per la morte dell'onorevole Luigi Carbonari

SEGNANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNANA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, poche settimane fa si

spiegneva a Strigno in provincia di Trento l'onorevole Luigi Carbonari, che nella prima legislatura repubblicana fu componente di quest'Assemblea.

Nato nel 1880 a Carbonare di Folgaria da famiglia di contadini, aveva conseguito presso le università di Vienna e di Heidelberg le lauree in scienze economico-politiche e in scienza della contabilità di Stato. Dedicatosi ancora giovane all'attività politica, fu insieme con De Gasperi un organizzatore del movimento politico dei cattolici trentini. In particolare egli si dedicò al mondo rurale, costituendo centinaia di cooperative agricole, di lavoro, di consumo, di lavorazione dei prodotti agricoli e numerose casse rurali.

Uomo di primo piano, sempre presente soprattutto ove vi fosse da difendere i più umili e i più poveri, con larghi consensi venne eletto deputato regionale alla Dieta di Innsbruck, dove si distinse per la tenacia ed il coraggio nella difesa della lingua italiana e della cultura del Trentino.

Dopo la prima guerra mondiale venne eletto nelle liste del Partito popolare deputato al Parlamento nella ventiseiesima e nella ventisettesima legislatura, fino allo scioglimento dell'Assemblea nazionale.

Coerente al proprio ideale politico, convinto assertore del sistema democratico, passò nel ventennio fascista un periodo di duro sacrificio. Privato della possibilità di svolgere un lavoro adeguato alla sua preparazione professionale, impiantò un modesto laboratorio i cui prodotti egli stesso vendeva passando di paese in paese, prima su una vecchia automobile e poi in bicicletta.

La sua presenza e la sua resistenza alla dittatura costituivano un richiamo continuo agli ideali di democrazia e di libertà, per cui la dirigenza fascista tentò di offrirgli delle comode posizioni, purchè si adeguasse al regime. Rimase sempre fermo nella sua posizione di uomo che non si piega nè alla lusinga nè alla minaccia, che difende con sacrificio suo e della famiglia l'ideale democratico che fin da giovane aveva predicato alla sua gente.

All'indomani della liberazione, ebbe compiti di particolare responsabilità negli enti

economici della provincia di Trento. Fu eletto consultore nazionale, membro dell'Assemblea costituente e quindi partecipò, nel 1948, alla prima legislatura come senatore di diritto.

Si distinse nell'ambiente parlamentare, sia come deputato, sia come senatore della Repubblica, per la difesa della classe contadina e per la sua particolare preparazione per i problemi del mondo agricolo.

A Trento fondò un grande organismo sindacale, l'Unione contadini, che presiedette per alcuni anni. Fu pure presidente della Federazione dei consorzi cooperativi, del Consiglio agrario provinciale e di altri organismi operanti nel settore dell'agricoltura. Nel 1964 venne eletto consigliere della regione Trentino-Alto Adige.

Uomo di grandi capacità organizzative, instancabile creatore di iniziative, rimase sempre modesto e vicino alla umile gente dei campi e del lavoro. Chi lo conobbe può essere d'accordo con me nell'affermare che egli fu un autentico popolare; nato dal popolo, spese tutta la sua vita a favore delle classi meno dotate, lavorando con vero spirito di amore cristiano.

Il Gruppo democratico cristiano del Senato ha ritenuto doveroso ricordare in quest'Aula la sua figura ed esprimere il proprio rammarico per la scomparsa di un uomo che ha onorato il Parlamento e il partito, ma soprattutto l'ideale di democrazia e di libertà. Grazie.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa con sincera partecipazione alla commossa rievocazione tenuta in quest'Aula della figura e dell'opera del senatore Luigi Carbonari.

Assertore — lo abbiamo udito — degli ideali di libertà e di giustizia sociali, Luigi Carbonari legò il suo nome alle lotte per l'elevazione del mondo contadino, delle cui esigenze di civile riscatto fu tenace e appassionato interprete per oltre un cinquantennio, attraverso l'organizzazione di sindacati operai e di cooperative agricole e di lavoro e con la partecipazione alle lotte politiche e all'attività parlamentare del primo e del secondo dopoguerra.

Deputato della XXVI e XXVII legislatura, dichiarato decaduto dal mandato parlamentare nella seduta della Camera del 9 novembre 1926, dal 1946 al 1948 egli portò nell'Assemblea costituente un qualificato contenuto all'elaborazione della Carta costituzionale per la parte relativa alle autonomie regionali e alla definizione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Senatore di diritto nella I legislatura del Parlamento repubblicano, il collega Carbonari si prodigò con ogni energia, in Aula come nella Commissione agricoltura, per l'adozione dei provvedimenti legislativi a favore delle classi contadine, alle quali, come in precedenza ho detto, aveva dedicato la generosa esistenza.

Nel ricordarne la nobile e schietta persona, la Presidenza del Senato, sicura di interpretare il sentimento unanime dell'Assemblea, eleva un pensiero riconoscente alla memoria di Luigi Carbonari, mentre rinnova ai familiari, al Gruppo della democrazia cristiana e alla sua regione trentina i sentimenti del più commosso cordoglio.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio*.
A nome del Governo mi associo, signor Presidente e onorevoli senatori, alle nobili parole con le quali il Presidente del Senato e il senatore Segnana hanno ricordato il senatore Carbonari.

Desidero sottolineare tre momenti caratteristici della sua vita: la fermezza nella difesa dell'italianità già nella Dieta di Innsbruck ed il coraggio con cui seppe testimoniare per la libertà nel periodo in cui la libertà fu offuscata nel nostro Paese; i legami con la classe contadina dalla quale proveniva e alla quale rimase costantemente fedele; l'appassionato attaccamento alla sua terra trentina che seppe difendere nell'Aula di Montecitorio prima, quindi nel Senato della Repubblica e nel Consiglio regionale.

Con questi sentimenti, il Governo si inchina di fronte alla memoria del senatore

Carbonari e rinnova le condoglianze alla famiglia, alla Regione trentina, al Gruppo parlamentare della democrazia cristiana.

Discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice » (98), d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale » (1052-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale » (1053), d'iniziativa del senatore Parri e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale » (1080), d'iniziativa del senatore Maris e di altri senatori;

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso Codice » (1135), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori;

« Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice, modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392

del codice di procedura penale » (1369), di iniziativa dei senatori Codignola e Vignola;

« Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale » (1445)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del codice penale e modificazioni degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso codice », d'iniziativa dei senatori Tomassini, Valori, Di Prisco, Albarello, Cuccu, Filippa, Li Vigni, Masciale, Menchinelli, Naldini, Pellicanò, Preziosi e Raia; « Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Tomassini, Valori, Di Prisco, Albarello, Cuccu, Filippa, Li Vigni, Masciale, Menchinelli, Naldini, Pellicanò, Preziosi, Raia e Venturi Lino; « Abrogazione degli articoli 272 e 305 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Parri, Gatto Simone, Albani, Anderlini, Antonicelli, Bonazzi, Corrao, Galante Garrone, Levi, Marullo, Ossicini e Romagnoli Carettoni Tullia; « Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Maris, Tropeano, Petrone, Lugnano, Tedesco Giglia, Maccarrone Pietro, Venanzi, Fabiani, Cinciaro Rodano Maria Lisa, Secchia, Gianquinto, Cavalli, Benedetti e D'Angelosante; « Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Zuccalà, Arnone, Banfi, Bardi, Bloise, Cavezzali, Cipellini, Fossa, Formica, Mancini, e Minnocci; « Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291

del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale », d'iniziativa dei senatori Codignola e Vignola; « Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' . Con il provvedimento oggi all'esame del Senato ci apprestiamo a compiere un atto riparatore, per lungo tempo negletto, verso la Repubblica e le sue libere istituzioni.

Una codificazione antidemocratica, pervasa da spirito reazionario, suggerita da contingenti e nefaste condizioni di oppressione e di umiliazione della libertà e della dignità dell'uomo, estranea alla tradizione giuridica prefascista che ignorava, pur nella sua limitata liberalità, ma non sorda ad elementari principi di democrazia, ipotesi di delitto tanto aberranti, una tale codificazione permaneva nel nostro ordinamento non solo contro ogni logica costituzionale, non solo in antitesi al processo di rinnovamento, impetuoso e radicale, della nostra società civile, ma al di sopra ed al di fuori dello stesso gioco democratico attraverso il quale si è sviluppata la vita politica italiana negli ultimi 25 anni. E poichè in politica niente nasce dal niente dobbiamo chiederci il perchè di tanta abulica pigrizia e perchè dopo anni di soporoso letargo le norme repressive che oggi intendiamo abrogare rinverdirono, virulenti ed aggressive, tanto da sorprendere prima ed indignare poi l'opinione pubblica più vasta che pure non ha molta domestichezza con il difficile e incomprendibile mondo dell'elaborazione giuridica.

Non può essere certo una risposta quella data da certo semplicismo generalizzante — che furbescamente nasconde e sottintende molto di più di quanto non dica — secondo cui le norme repressive per i reati di opinione o per i vilipendi potevano anche servire

per la difesa delle istituzioni della Repubblica contro tentativi eversivi della destra fascista e non fascista. Argomento per la verità molto debole non solo perchè sul piano di principio lo spirito liberticida ed oppressivo delle norme da abrogare in nessun caso poteva essere adattato o peggio servire i principi della nostra Repubblica o della Costituzione che la governa, ma soprattutto perchè nessuna democrazia al mondo si difende con norme che umiliano la libertà e la dignità dell'uomo. In queste disposizioni c'è una tale carica di violenza, un alito eversivo, un'offesa così grave alla ragione umana che annulla qualunque giustificazione di adattamento o di reinterpretazione. Perciò mi sembra utile ricordare i presupposti ispiratori delle norme che intendiamo abrogare.

La disposizione dell'articolo 269 codice penale punitiva delle attività antinazionali del cittadino all'estero era totalmente sconosciuta dal codice del 1889 e da tutta la legislazione prefascista. Fu introdotta per la prima volta con la legge eccezionale del 25 novembre 1926 per perseguire l'antifascismo militante e fu occasionata specificamente da quello che allora veniva chiamato il « fuoruscittismo ». « Era lo stato fascista — scrive il Manzini nel suo Trattato di diritto penale — che intendeva difendersi contro gli antifascisti emigrati ».

E che dire dei motivi ispiratori dell'articolo 270 dettato per le associazioni sovversive con programma di violenza? La relazione ministeriale che accompagnava il progetto era esplicita e come sappiamo costituiva una direttiva o un ordine per la più rigorosa applicazione della norma. Perciò affermava senza perifrasi che « le associazioni comuniste e le associazioni anarchiche costituiscono (notate la finezza dell'interpretazione obbligatoria!) di per sé stesse associazioni delittuose ». Naturalmente la direttiva non rimase delusa e gli zelanti servitori ne fecero rapida e rigorosa applicazione: il 12 ottobre 1937 il Tribunale speciale condannava il compagno Morandi ed un gruppo di militanti socialisti, comunisti e repubblicani a pene fino a 10 anni di reclusione perchè avevano costituito il fronte unico antifascista che — secondo la moti-

vazione della sentenza — si proponeva di sovvertire l'ordinamento sociale italiano e di mutare la forma di governo esistente.

E perchè non sussistesse alcun dubbio sul valore della norma repressiva la relazione ministeriale precisava che dovevano essere colpite tutte le associazioni che « limitano la loro attività alla diffusione delle idee, cioè all'affermazione teorica degli obiettivi politici che costituiscono il loro programma ». Che se poi si dovesse aggiungere alla diffusione teorica l'applicazione pratica si hanno, dice sempre la relazione ministeriale « disposizioni completamente distinte le quali ipotizzano figure assai più gravi di violazione dell'ordinamento giuridico ».

Ma il legislatore fascista non è pago perchè non è sicuro e allora rinforza la dose e così da relazione al Re illustra che la « repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico ed anarchico » non basta perchè « manca un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia svolgendo e proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere (notate la delicatezza dell'espressione) il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce grave pericolo per la suddetta sicurezza ». E così nacque l'articolo 271.

Quando poi si trattò di prevedere come delitto la semplice costituzione delle associazioni aventi carattere internazionale, la Commissione parlamentare timidamente propose di riservare questa materia alle leggi civili. E il Ministro (relazione al Re n. 128) rispose e comandò che una siffatta limitazione non era pensabile, perchè « non alle sole leggi civili spetta la regolamentazione di questa materia (oggi articoli 273 e 274), che a tali leggi può interessare in minima parte, ma anche e soprattutto alle leggi di polizia ».

E che dire poi del principio affermato nella relazione ministeriale al progetto e poi tradotta nell'articolo 272 di fare rientrare nel vilipendio delle istituzioni costituziona-

li dello Stato anche il vilipendio contro il principio della proprietà individuale? O dell'altra ispirazione secondo cui per aversi il reato di vilipendio non è necessario che la propaganda o l'apologia siano commesse pubblicamente o per mezzo della stampa perchè siano punibili. È sufficiente — ordina la medesima relazione — che siano commesse in privato!

E gli ordini furono scrupolosamente eseguiti e puntualmente applicati! « L'auspicare l'avvento del bolscevismo — dice la sentenza della Cassazione del 31 marzo 1933 — costituisce apologia sovversiva perchè al comunismo ed al bolscevismo ha inteso riferirsi il legislatore con le espressioni usate nell'articolo 270 e 272 del codice penale ». E con un'altra sentenza del 31 marzo 1932 si affermava che « l'apologia antinazionale prescinde dalla pubblicità nè richiede la comunicazione con più persone. Basta anche comunicare con una sola persona ed in privato ». Era la elevazione a legge della delazione più turpe e cbbrobriosa.

Onorevoli colleghi, questi i precedenti, questa la fonte di ispirazioni, queste le pratiche applicazioni. Allora se si tengono presenti questi elementi è facile intendere quanto sia artificiosa e vacua la problematica sul modo di interpretare oggi queste disposizioni da parte del giudice, quanto sia falso quel rigorismo formale, che sottintende ben altre cose, secondo cui fino a quando la norma esiste è dovere del giudice applicarla ed è responsabilità esclusiva del legislatore abrogarla. In assoluto ed in astratto potrebbe essere anche vero, ma quando si richiama una norma per applicarla al caso concreto, in un contesto storico-politico totalmente diverso e con la validità di principi costituzionali ferrei e non derogabili, non si fa filosofia del diritto, ma si serve la società, si amministra la giustizia in nome di un popolo che con la lotta armata nella resistenza e con la maturità di coscienza democratica nella Repubblica respinge con furore e sdegno la delazione, la oppressione, il qualunquismo infantile ed eversivo dei falsi principi della dittatura.

Eppure, onorevoli colleghi, queste norme, palesemente rottami di un mondo e di un'epoca che la storia ha definitivamente

giudicato, anche se i suoi rigurgiti non si sono spenti, hanno avuto un soprassalto improvviso e repentino di reviv'scenza che ancora oggi sorprende ed ammonisce. Le grandi lotte operaie e sindacali dell'autunno del 1969 provocarono un'ondata di incriminazioni proprio sulla base di queste disposizioni, tanto da rendere necessaria la amnistia che noi socialisti proponemmo ed il Parlamento accolse per porre rimedio ad una condizione giuridica, che al di là del giudizio che ne sarebbe derivato, appariva repugnante alla coscienza di ogni cittadino. Ancora oggi, non in pochi casi, queste norme sono utilizzate per perseguire un atteggiamento non troppo conformista verso l'autorità costituita, per fare tacere una voce molesta nei confronti dell'*establishment*, per intimidire gli spiriti più apertamente democratici in certi ambienti di potere esclusivo e riservato.

Noi socialisti sappiamo bene che per vincere la latente e sempre potente tendenza eversiva della destra, al cui spirito di rivincita si deve il fazioso e disordinato appello a disposizioni tanto rozze ed ottuse, occorre mobilitare la coscienza democratica del Paese. Per questo abbiamo appoggiato senza riserve e con piena e costante solidarietà l'iniziativa del movimento per le libertà civili per il referendum abrogativo delle norme del codice penale incompatibili con i principi della Costituzione.

Questo senza nulla togliere alla sovranità del Parlamento, ma anzi per sollecitarne e rafforzarne l'azione purificatrice, tanto che proponemmo un nostro disegno di legge abrogativo delle norme di apologia e vilipendio e modificativo in senso sostanziale e non meramente formale di alcune ipotesi delittuose che la prassi soleva riferire, con una costanza sospetta, alle agitazioni sindacali per svilire e comprimere fatti e comportamenti che ormai pacificamente facevano parte del diritto costituzionale dei lavoratori di utilizzare lo sciopero secondo le forme ed i metodi che responsabilmente le organizzazioni sindacali ritenevano più opportuni.

Il collega senatore Salari ha espresso nella sua relazione, con nobili concetti, il difficile e travagliato cammino per pervenire

ad una soluzione che sanava una carenza che è durata un quarto di secolo e che suscita — come egli ha detto — in ciascuno di noi diversi stati d'animo e motivi di seria riflessione.

Abbiamo compiuto un salto qualitativo rilevante, ma non decisivo per dare una prima risposta a quella che il relatore giustamente definisce « le richieste della coscienza popolare che maturata politicamente e socialmente non può più tollerare il permanere di disposizioni che suonano offesa a tale coscienza e limite alla libera espressione della personalità umana ».

L'abrogazione di un primo nucleo di venti articoli che per il tipo di reati previsti, la discrezionalità illimitata dell'interpretazione e dell'applicazione, costituivano i simboli più vistosi di una concezione delirante ed ossessiva del comportamento dell'uomo reso servo dalla delazione, umiliato dalla paura e spogliato di dignità perchè privo di libertà, questa abrogazione, dicevo, rappresenta un fatto positivo di alto valore politico ed umano.

Anche le innovazioni introdotte in tema di oltraggio costituiscono un notevole passo avanti per l'instaurazione di rapporti più democratici perchè senza indebolire la necessaria difesa per chi esercita un pubblico potere quando esso è colpito dall'arbitrio o dalla intolleranza, consente l'esimente della non punibilità nei confronti del cittadino che abbia reagito ad un atto arbitrario o ad un comportamento del pubblico ufficiale eccedente i compiti del proprio ufficio.

Siamo invece delusi perchè non si è affrontato il problema della vigente normativa del codice fascista in tema di diritto di sciopero, in quanto le norme del codice attuale sono assolutamente inapplicabili nello Stato democratico. Il permanere di questa normativa consentirà ancora quella assurda interpretazione sulla legittimità dello sciopero a seconda delle finalità che esso persegue. Ed una tale discriminazione è illegittima perchè lo sciopero, comunque si svolga e per qualunque fine, deve essere sempre ritenuto lecito e conforme all'ordinamento costituzionale della Repubblica,

trattandosi di un diritto primario non modificabile. Esso è uno strumento essenziale di cui si avvalgono le masse popolari sia per la difesa dei propri interessi normativi ed economici, sia per manifestare il proprio pensiero in materia di politica generale.

Anche se i problemi da regolamentare con l'abrogazione delle norme vigenti non erano semplici, noi riteniamo che il non averli affrontati determinerà più serie ed anche gravi conseguenze per il perpetuarsi di una indiscriminata repressione penale che fa pesare sui lavoratori tutto il danno di una inerzia legislativa.

L'impegno, che anche da parte del Governo sarebbe opportuno venisse confermato in Aula, di rivedere questa materia sollecitamente in occasione della riforma del 2° e 3° libro del codice penale già all'esame della nostra Commissione giustizia, se non attenua la nostra delusione per non avere operato in questa occasione con maggiore incisività, ci garantisce su una linea di tendenza che impegna tutte le forze democratiche per realizzare con sollecitudine il processo di adeguamento delle istituzioni alla realtà della nostra società civile

Rimane ancora nel codice, pur con notevoli attenuazioni e qualche migliore indirizzo per l'interprete, la parte dei cosiddetti vilipendi, che ha costituito nel corso dei nostri lavori la parte più tormentosa e difficile. Noi partiamo da un principio che è assoluto ed universale: tutte le norme incriminatrici di manifestazione del pensiero sono in contrasto con i principi della nostra Costituzione, sono incompatibili con il modo di essere della stessa democrazia parlamentare, non rafforzano, anzi indeboliscono le strutture democratiche dello Stato moderno, turbano l'evoluzione civile della società perchè sono espressione di una diffidenza del « potere » nei confronti del rapporto dialettico che anima ogni sana democrazia e costituisce la premessa per il suo sviluppo ed il suo avanzamento.

È anche vero, però, che un modo di vita democratico si rafforza e si perfeziona con la tradizione ed il costume; una giovane democrazia, come la nostra, ha ancora nel suo seno elementi intrinsecamente eversivi,

intemperanza ed insofferenze tipicamente autoritarie che non poche volte traggono alimento proprio dalla democrazia che essi combattono, per svilirne le istituzioni o dileggiare i suoi organi rappresentativi. Quando il costume è saldo e la tradizione è forte nella coscienza collettiva, la democrazia si difende da sè isolando nel disprezzo e col disgusto generale ogni atteggiamento insultante o disgregatore delle libere istituzioni.

Ma quando l'eccesso nel dileggio o nell'infamia delle istituzioni può essere strumento di una lotta politica che l'eversione conduce con gli strumenti della democrazia per distruggerne le fondamenta, allora si impone come legittima difesa la tutela purchè sia rigorosamente circoscritta alle ipotesi che in nessun modo potrebbero rientrare nel principio della libera manifestazione del pensiero, che proprio in quanto tale non può, per la sua stessa essenza di civiltà, sconfinare nel dileggio turpe, nella infamia delle istituzioni repubblicane.

Sotto questo duplice aspetto — che ovviamente non può comprendere in nessun caso il diritto di tutti di sindacare e criticare il comportamento di ogni pubblico potere — l'oltraggio o il dileggio delle istituzioni possono obiettivamente ritenersi strumenti di difesa in questa fase di consolidamento dei nostri istituti democratici.

Il rischio di una loro strumentalizzazione ai fini di persecuzione politica o di discriminazione dovrebbe essere escluso non solo dal rigore con cui la norma è formulata e dalla esplicita volontà del legislatore, ma soprattutto del modo di avanzamento e di consolidamento del costume e della prassi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi socialisti riteniamo che sia saggia opera che tutela la pace sociale, garantisce il libero gioco democratico, dà impulso al progresso della società civile, quella di rinnovare le sovrastrutture giuridiche rimuovendo i relitti di una codificazione autoritaria; bonificare il terreno da queste incrostazioni significa preparare il campo perchè le grandi riforme strutturali che fanno parte del disegno rinnovatore verso il quale il Paese

si muove, possano attecchire e divenire patrimonio di prosperità e di progresso per tutto il popolo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, si è giunti dopo 25 anni alla riforma, sia pure incompleta e parziale, del codice penale, in quella parte che concerne i diritti fondamentali dell'uomo, quali sono quelli relativi alla manifestazione del pensiero e alla libertà di associazione.

Il cammino legislativo è stato lungo e tormentoso. All'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione che, demolendo l'edificio giuridico costruito dall'autoritarismo fascista, segnò il rinnovamento democratico del popolo italiano, nessuno, forse, pensò che ad essa potesse sopravvivere, per coesistere, in un innaturale ibridismo, un apparato legislativo ideato per una situazione politica, economica e sociale, profondamente diversa, anzi antitetica.

Si venne a creare (e non è ancora del tutto eliminato) un divario troppo profondo, per cui non è sufficiente a colmarlo un'opera di semplice coordinamento del materiale giuridico da parte dell'interprete o della magistratura. I magistrati, peraltro, non possono non essere profondamente condizionati dalla loro concezione del mondo, dalla loro ideologia, dalla loro estrazione sociale nella interpretazione e nella applicazione della legge. Il che ha determinato e determina il loro atteggiamento nei conflitti che esplodono.

Il comportamento della magistratura, infatti, di fronte al nuovo clima sorto dalla Costituzione, non è stato dei più lusinghieri, essendo essa legata al concetto di una funzione dell'interprete puramente esegetica della legge, così come è stata costruita e tramandata, senza tener conto delle profonde trasformazioni sociali, delle nuove esigenze di giustizia e soprattutto del dettato costituzionale.

Un tale atteggiamento è stato favorito dalla introduzione da parte della Corte di cassazione della famosa distinzione tra norme

costituzionali precettive e norme costituzionali programmatiche; distinzione che ha pesato per lungo tempo nel mondo giuridico, determinando un conflitto esasperante tra il « dato » scaturente dall'infrenabile dinamismo sociale e il « costruito » derivante da un passato non più sentito, e cioè da un ordinamento giuridico che si sovrappone alla realtà, dissociato dall'*ethos* popolare che si identifica, come è stato acutamente scritto, con il disegno del potere e dei filosofi. E per questo che in uno Stato repubblicano democratico abbiamo assistito a sconcertanti processi contro cittadini, contro operai, contro uomini di cultura, studenti, rei di manifestare il loro pensiero, il loro dissenso o di reclamare pubblicamente la tutela dei loro diritti o di chiedere riforme idonee a trasformare la struttura e la stortura di una società che reca ancora per molti versi gli schemi e i modelli di una ideologia e di un potere politico autoritario, accentratore e repressivo. Ma se per un verso la magistratura ordinaria, continuando ad applicare le norme fasciste, in contrasto con i precetti costituzionali, ha esasperato il divario normativo, per altro verso il Governo non si è dimostrato nè sensibile nè sollecito a porre mano alla eliminazione di quelle norme. E se in questi 25 anni alcune di esse sono cadute, ciò si deve all'opera di quei magistrati di merito più aperti e più consapevoli, che hanno denunciato la incostituzionalità delle norme; e alla Corte costituzionale che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, cancellandole dal codice penale.

Le proposte per l'abrogazione delle norme fasciste di iniziativa parlamentare — e sono molte — hanno avuto vita non facile, correndo il rischio di abortire *in itinere*. Spesso sono state dimenticate e accantonate.

Il fatto che oggi si discute in un testo unificato sui disegni di legge presentati in ordine di tempo dal Gruppo del PSIUP nel luglio del 1968 e poi, nel gennaio del 1970, dal Gruppo degli indipendenti di sinistra, dal Gruppo comunista e dal Gruppo socialista, nonchè dal Ministro di grazia e giustizia, il quale per alcuni punti diverge in senso conservatore del sistema dai primi, è certamente un fatto positivo, ma non è pienamente

soddisfacente a causa di una non raggiunta compiutezza della riforma. È infatti opportuno ricordare in linea generale che non è un metodo accettabile e raccomandabile quello di rappezzare e affiancare il codice ad una sempre più vasta legislazione speciale; esso si risolve in definitiva in un palliativo generatore di caos normativo piuttosto che di una soluzione effettiva e funzionale del sistema.

Tuttavia, poichè, come scriveva Hegel, un codice penale non può valere per tutti i tempi, è imprescindibile esigenza quella di adeguare la legislazione alla realtà sociale, legislazione che deve recepire le profonde trasformazioni economiche, culturali e spirituali della società ed essere capace di regolare i rapporti tra i consociati, soddisfacendo così le esigenze concrete dell'uomo moderno.

« Il cittadino di oggi », si legge nella relazione sullo stato della giustizia del consiglio superiore della magistratura, « ha preso più viva coscienza dei suoi inalienabili diritti ed esige quindi che gli stessi possano essere sempre concretamente tutelati ». Ma quali diritti, onorevoli colleghi, più inalienabili di quelli che attonano alla libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, di associarsi liberamente, di riunirsi pacificamente, diritti consacrati negli articoli 17, 18 e 21 della Costituzione? E tutti questi diritti sono conculcati da quelle norme del codice penale delle quali oggi viene discussa, anche se con deplorabile ritardo, l'abrogazione.

Vi è alla base dei disegni di legge una comune motivazione: modificare il codice penale in quelle norme che più manifestamente si sono dimostrate in conflitto con i principi della Costituzione.

Un noto studioso di sociologia del diritto ha scritto: « La legge va vista nella sua storicità integrale e non solo in quanto partecipe della mutevolezza della storia, ma anche in quanto partecipe della drammaticità dialettica della storia ». Perciò non è più possibile tollerare l'assurdità della coesistenza nell'ordinamento giuridico repubblicano di norme ispirate a principi contrastanti, con la conseguenza davvero stupefacente, per la

quale ciò che è legittimo per la Costituzione è illegittimo per il codice penale, ciò che per la Costituzione è un diritto per il codice penale è un delitto. Si tratta di norme non più vive perchè l'*humus* storico-politico da cui trassero alimento è irrevocabilmente distrutto.

Si pensi a quelle varie ipotesi di reato previste negli articoli 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 ed altri. Sono queste norme che derivano la loro origine dalle incriminazioni eccezionali contenute nella famigerata legge del 26 novembre 1927, n. 2008, che istituì il tribunale speciale per la difesa dello Stato e che furono poi trafuse e perfezionate nel codice Rocco. Sono norme che per il loro contenuto e per la loro fonte avrebbero dovuto essere considerate soppresse e tacitamente abrogate, senza neppure bisogno dell'abrogazione espressa, perchè palesemente contrarie ai principi fondamentali del nuovo ordinamento giuridico, repubblicano e democratico e con essi incompatibili. E ciò in conformità all'articolo 15 delle disposizioni della legge in generale.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno un precedente storico assai istruttivo, che la nostra magistratura non ha tenuto presente. Le corti regionali di cassazione dopo l'unità d'Italia non applicavano quelle leggi che erano in contrasto con lo Statuto albertino, ma non attesero che venisse l'abrogazione da parte del legislatore nè escogitarono la categoria delle norme precettive e programmatiche, come ha fatto la Corte di cassazione. Comunque, esaminando il testo del disegno di legge proposto dalla Commissione, debbo affermare che esso non soddisfa pienamente l'attesa e non si sottrae ad alcuni rilievi critici. Si ha l'impressione che nella stesura del testo un senso di timidezza o la paura di apparire riformatori troppo radicali abbia frenato la mano e lo slancio.

L'articolo 1 del testo non ha accolto la proposta, proveniente dai gruppi di sinistra, di abrogare l'articolo 302 del codice penale, che prevede come reato la semplice istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del titolo primo, libro secondo, del codice.

La permanenza della predetta norma contrasta con il principio generale contenuto

nell'articolo 115 del codice penale, secondo il quale non è punibile chi si accorda con altri per commettere un delitto se questo non viene commesso; e chi istiga a commettere un reato se la istigazione non è accolta.

La deroga contenuta nel testo in discussione non trova alcuna giustificazione nè in ragioni di politica criminale nè in ragioni di ordine sistematico. Si risolve invece nella negazione della libertà di manifestare il proprio pensiero e di propagandare le proprie idee politiche e la propria ideologia.

Nè è accettabile la giustificazione addotta dal Ministro guardasigilli nella relazione al proprio disegno di legge laddove scrive: « Non mancano, per altro, nel nostro sistema alcune disposizioni particolari, in cui è punita la semplice istigazione anche non accolta. Tale considerazione induce a mantenere nel codice le due ipotesi criminose ».

Non è un argomento; anzi è una petizione di principio, giacchè dà per dimostrato ciò che deve essere dimostrato: il fondamento della norma. D'altro canto delle due l'una: o l'istigazione non è accolta, il che vuol dire che essa non ha trovato risonanza nell'istigato, e allora l'istigatore può essere sottoposto, a seconda dei casi, a misura di sicurezza; o l'istigazione è accolta, e allora l'istigatore risponde del delitto commesso secondo le norme sul concorso dei reati.

Lasciando in vita l'articolo 302 si dà adito alla possibilità di reprimere una pura manifestazione del pensiero con l'attribuire alle parole e alle espressioni usate un significato e un senso diverso, che in realtà non hanno, e la loro idoneità, indubbiamente astratta, a determinare o a rafforzare un proposito delittuoso.

Non siamo nel campo del verificarsi di un fatto naturale, di un accadimento tipico che modifica il mondo esterno, da tutti percepibile e valutabile nella sua fenomenicità, ma nel campo della comunicazione verbale, alla quale ognuno può dare una colorazione sua propria. È il campo più delicato in cui gioca il soggettivismo nel giudizio, facilmente sconfinabile in arbitrio, specie se si considera che domina nel processo penale il principio della libera valutazione e del libero convincimento.

Similmente non si sottrae alla critica la sopravvivenza del reato di vilipendio. Nel fondo di esso vi è l'inconscio riconoscimento di un carattere sacrale delle istituzioni costituzionali, come un tabù intoccabile e invulnerabile dai comuni mortali! Ma con questo ci si pone fuori del sistema democratico, che implica il potere dei cittadini di controllare, mediante la critica, il retto funzionamento delle istituzioni o, per meglio dire, il retto comportamento degli organi esponenziali di esse.

Si viene così a dare al potere costituito un pericoloso strumento repressivo, perchè in ogni critica potrebbe vedere il vilipendio, in ogni denuncia di malcostume un'offesa al sacro prestigio, all'*auctoritas* e alla *potestas*! Ma non è, forse, questo un modo per chiudere in una cinta di sicurezza protettiva da ogni censura gli organi attraverso i quali le massime istituzioni agiscono e operano? E non è forse il modo, correlativamente, di porre un ostacolo alle critiche, che sono espressione del diritto fondamentale di libertà di opinione del cittadino?

Con ciò — sia chiaro — non intendiamo che sia lasciato impunito un attacco ingiusto denigratore e diffamatorio. Ma è evidente che, ogni qual volta la critica sconfini dai suoi limiti e investe l'onore e la reputazione di quegli organismi, l'autore di essa è soggetto alle sanzioni penali per quei reati che avrà, con la sua condotta, commessi: ad esempio calunnia o diffamazione.

Altro reato che avrebbe dovuto essere soppresso, come è stato proposto, è quello di oltraggio. Il pubblico ufficiale può tutelare il proprio onore querelando l'offensore per le ingiurie patite. L'articolo 3 della Costituzione riconosce pari dignità sociale a tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Nè si potrebbe obiettare che la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale in relazione agli articoli 1 e 3 della Costituzione, giacchè qui siamo in sede di riforma del sistema e il legislatore ha il potere di attribuire qualificazione di reato ad un fatto e di stabilire ciò che è lecito e ciò che è illecito penalmente.

Do atto della soppressione dell'articolo 364 del codice penale, soppressione proposta nel disegno di legge dal PSIUP e in quelli degli altri gruppi di sinistra. L'articolo 364, nel prevedere una sanzione per il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, non ne fa immediata denuncia, sancisce in sostanza l'obbligo per il privato di fare delazione. La norma non è propria di un ordinamento democratico, ma piuttosto di un ordinamento totalitario. È stato osservato, ed esattamente, che lo sviluppo delle tecniche investigative e l'organizzazione della polizia sono tali che garantiscono la scoperta dei reati contro la personalità dello Stato. Non occorre perciò creare un obbligo di denuncia per il cittadino.

Infine, per non toccare altri punti, e per soffermarmi su quelli più salienti, non posso non rilevare l'inopportunità della permanenza dell'articolo 656 del codice penale, sia pure modificato, del quale concordemente le sinistre hanno chiesto l'abrogazione.

Nel disegno di legge presentato dal mio Gruppo la proposta di abrogazione del predetto articolo fu così motivata: « La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento giuridico vigente è riconosciuta e garantita dall'articolo 21 della Costituzione. L'articolo 656 del codice penale, vietando la pubblicazione e diffusione di notizie false e tendenziose, contrasta con tale principio, che non pone limiti al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. L'unico limite è quello relativo alla tutela del buon costume, che è bene collettivo diverso dall'ordine pubblico. Nessun pericolo può derivare all'ordine pubblico dalla sua eliminazione, come ha riconosciuto e dimostrato la dottrina costituzionalistica. Esaminando il problema specifico della conformità dell'articolo 656 ai principi costituzionali, l'opinione prevalente, cui aderiamo, è concorde nel ritenere che tutte le fattispecie previste nell'articolo 656 del codice penale sono in contrasto con la Costituzione. È stato opportunamente osservato che il divieto contenuto nell'articolo 656 del codice penale per ciò che riguarda le notizie esagera-

te o tendenziose è costituzionalmente inammissibile, perchè si aprirebbe la strada all'arbitrio e troppo facilmente il divieto potrebbe rappresentare comoda occasione per discriminazioni politiche o di parte ».

Onorevoli colleghi, è necessario un codice che risponda al sentire comune, al sentire più diffuso; un codice che sia sorretto dai consensi della collettività e che sia in armonia con la vivente realtà della società in cui si realizza. È in questo senso che devono muoversi e il legislatore e il giurista. Oggi i problemi della giustizia non sono più problemi riservati ai tecnici e al cultore delle discipline giuridiche, ma sono problemi da tutti sentiti. Chi non ricorda le manifestazioni promosse dalla classe lavoratrice, dagli operai, con le quali si reclamava la riforma dei codici penali, a fianco della rivendicazione concernente i loro diritti sul posto di lavoro e nella società civile?

Mi auguro che quello di oggi sia un momento del processo di riforma e che non molto si debba attendere per completarlo. Per questo è necessario anche accompagnare la riforma del codice penale con la riforma della legge di pubblica sicurezza, di marca apertamente repressiva, che risale al 1931. Questo per la completezza e la compiutezza del sistema penale. Tutto il sistema deve essere riformato, e senza indugio, se vogliamo cancellare ogni residuo del passato e non deludere le attese e le aspettative delle coscienze democratiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Finizzi. Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame investe la disciplina dell'autonomia dello Stato da una parte e del cittadino dall'altra. È dalla correlazione di queste due autonomie che scaturiscono le leggi che noi siamo sul punto di deliberare. Dal contemperamento di queste opposte o diverse esigenze noi dobbiamo trarre quel giusto equilibrio, quella giusta misura perchè la norma si presenti veramente efficace, consona al momento e alle esigenze

effettive della popolazione che da noi attende una legislazione serena, obiettiva e proficua.

Non cadrò certo negli accenti accesi e addirittura scandalistici che potrebbero essere emersi in quest'Aula con gli interventi degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, perchè io ho la convinzione che laddove ci sia obnubilazione della libertà dell'uomo, dei diritti dell'uomo, si imponga la necessità che si debba prescindere dalla circostanza che avvenga per parte di destra o per parte di sinistra. Cioè la libertà è un requisito fondamentale dell'uomo che scaturisce dalla sua stessa natura. È la natura che vuole che l'uomo possa esprimersi liberamente, possa liberamente adunarsi, possa ancora liberamente associarsi, possa cioè svolgere ed esprimere la vera essenza della propria personalità. Quindi le norme che noi abbiamo in esame non è che soddisfino questa o quella ispirazione ideologica, ma sono norme che scaturiscono direttamente dall'uomo e che trovano consenzienti tutti coloro i quali affermano che l'uomo costituisce il centro, il cittadino costituisce il perno e dello Stato e della vita civile e di tutte le ideologie.

Ora la posizione delle due autonomie, dello Stato da una parte e del cittadino dall'altra, importa una figurazione non su un piano di contrapposizione o di conflitto ma invece una figurazione di integrazione, di fusione. E cioè si può ben affermare che quanto più lo Stato è valido, quanto più lo Stato ha un potere che soddisfa e adempie effettivamente le finalità che assicurano a tutti i cittadini il consono vivere civile, tanto più elevata sarà la libertà dell'uomo, tanto più elevati saranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali dello stesso.

Sicchè a questo punto mi sento autorizzato ad affermare che quanto più la conflittualità, che viene così costantemente stimolata e promossa, anzichè svolgersi ed esaurirsi nell'ambito dell'impostazione concettuale si traduce invece o meglio traligna e si deteriora sul piano degli atti materiali di saccheggio, di violenza e di prevaricazione, tanto più noi ci allontaniamo da quel traguardo ideale che l'uomo si deve prospettare, cioè

quell'ideale del giusto temperamento dei poteri dello Stato e del cittadino; poteri — ripeto — che reciprocamente si integrano o si limitano e si distruggono. Soltanto allora noi potremo auspicare (e così ha concluso il suo intervento il senatore Tomassini che mi ha preceduto) che questo di oggi sia soltanto un momento di una evoluzione ancora più ampia, ancora più completa, ancora più esauriente per la salvaguardia il riconoscimento e l'apprezzamento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dello stesso.

Ora il clima in cui noi viviamo è ancora caratterizzato da spirito di lotta che debba tradursi sulle piazze in atti di violenza; ancora da parte dei responsabili dei vari partiti non si riesce a superare questo impatto e configurare, invece, un processo più ampio, più generale, un processo che veramente dovrebbe caratterizzare l'azione dell'uomo civile: cioè un processo per la solidarietà degli uomini. Infatti, quanto più la solidarietà rappresenterà un traguardo raggiunto, tanto più le libertà individuali saranno piene, incondizionate ed ampie.

Ecco perchè noi liberali abbiamo dato la piena approvazione al testo proposto dalla Commissione, anche se abbiamo presentato quei pochi emendamenti che certo non scalfiscono la sostanza e la validità dello stesso; ma nel contempo ci dichiariamo insoddisfatti in quanto siamo convinti che la piattaforma di libertà dell'individuo e del cittadino deve essere ancora più ampia, ancora più aperta, ancora più completa e globale: essa investe il cittadino in tutte le sue manifestazioni non solo in quelle del pensiero, ma anche in quelle della sua attività. Il cittadino, infatti, deve trovare nello Stato la piattaforma della sua identificazione, cioè ciò che lo caratterizza e lo valorizza su un piano di collettività, senza però mai dimenticare che l'uomo, il cittadino è sempre il soggetto fondamentale, per il quale bisogna che il legislatore faccia delle leggi quanto mai rispondenti alle effettive aspirazioni ed esigenze che caratterizzano l'uomo nella sua struttura e nella sua natura.

Entrando nel particolare, non posso non appalesare il mio contrasto all'affermazione fatta dal collega Tomassini e cioè che l'isti-

gazione in sè e per sè concretizza sempre e soltanto una semplice espressione di pensiero e che, come tale, non può essere punita. Se non erro nel disegno di legge in esame l'istigazione è punita in un sol caso, quando cioè essa è indirizzata ai militari affinché disobbediscano alle leggi. Evidentemente al collega sarà sfuggito che qui il rapporto non è tra cittadino e Stato nella comune azione: qui il rapporto con lo Stato implica un compito quanto mai delicato che attiene alla salvezza stessa del Paese. Pertanto non si può non punire chi, ad esempio, si presenti in una caserma o nei pressi di una caserma e deliberatamente, apertamente e con il frastuono di un amplificatore svolga tutta una tesi affinché i militari disobbediscano alle leggi e vengano meno agli ordini dei superiori, contrastino le finalità che lo Stato si propone, svolgano un'azione in contrasto con quanto i militari dovrebbero all'evenienza fare per l'esistenza dello Stato. Non v'è persona — credo — che si lasci guidare da un criterio di giusta misura e di moderazione la quale non convenga che l'istigazione nella fattispecie, quando cioè investe il potere dello Stato che riguarda la salvezza dello Stato e dei cittadini tutti, non può essere lasciata impunita, anche perchè l'istigazione stessa minerebbe alle basi tutta quell'opera svolta dai dirigenti delle forze militari per inculcare nel soldato, nel militare, i fondamentali principi di rispetto, di amore, di passione, di dedizione che trovano il sacrificio sui campi di battaglia; altrimenti quest'opera andrebbe disattesa. (*Interruzioni dai settori della sinistra*).

Non c'è da parte della sinistra minimamente il diritto di interferire su questo perchè loro hanno a modello ispiratore e configuratore di tutto il loro pensiero le democrazie popolari, laddove la libertà di espressione costituisce reato, reato autentico ancora di più e peggio di quanto sia avvenuto nel periodo fascista. Quindi per cortesia teniamo il discorso nell'ambito puramente obiettivo, tecnico. Io sto qui prescindendo da ideologie politiche: non vogliate invece costringermi a richiamare quelle ideologie. Io sto affermando dei concetti su una base dell'uomo come essere naturale; sto affermando cioè

che la società è un'organizzazione, prescindendo da riferimenti a questa o a quella ideologia politica, anche se non mi sfugge che così facendo io do conferma alla validità dell'ideologia liberale ma soltanto perchè l'ideologia liberale non sposa schemi inventati, non accetta formulazioni artificiose ma si mantiene sempre in stretta aderenza a quel-

la che è la realtà dell'uomo nella sua natura, nelle sue effettive e concrete aspirazioni e a nient'altro.

Volgendo alla conclusione, il mio auspicio è che il Paese registri il più presto possibile un ordine che sia veramente soddisfacente, dia tranquillità e sicurezza a tutti i cittadini.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue FINIZZI). Il mio auspicio è che la pacificazione degli animi diventi il più presto possibile una realtà e che in quest'Aula particolarmente non abbiano ad echeggiare continuamente le spinte all'eversione, alla lotta, all'accanimento; che la nazione italiana finalmente approdi ad una spiaggia salubre in un clima veramente tonificante di pacificazione e di solidarietà perchè poi noi legislatori, attraverso le nostre leggi, possiamo a quella solidarietà attingere per distribuire a tutte le categorie — e mi riferisco particolarmente a quelle più bisognose — quello che la nazione può dare. E a questo punto concludo ripetendo che noi voteremo a favore del disegno di legge in esame ed auspichiamo che in un futuro più prossimo possibile il Senato venga richiamato a dare una maggiore ampiezza per l'affermazione dei diritti di libertà in quanto ciò sicuramente significherebbe che lo Stato ha raggiunto, nelle proprie forze e nei propri poteri, una validità tale che può consentire all'individuo di estrinsecarsi con maggiore libertà. Tutto ciò significherebbe veramente evoluzione, progresso, crescita; e noi liberali auspichiamo questa crescita nell'interesse di tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

* **CORRAO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'unanime consenso all'abrogazione di certi articoli del codice penale, genericamente intesi come richiamantisi ai rea-

ti di opinione, non può certo appagare la coscienza democratica e civile del nostro Paese; nè basta sottolineare l'enorme ritardo di oltre vent'anni con il quale si stanno abrogando queste norme in contrasto con la Costituzione, con la coscienza del Paese quando soprattutto notiamo che rimangono altri articoli e che altri, pur ridimensionati nelle pene, tutti insieme richiamano con grande evidenza il permanere di uno spirito illibertario e soprattutto la rinnovata sottolineazione del concetto sacrale dell'autorità qualunque essa sia, a qualunque livello e per qualunque manifestazione, anche se non arbitraria, certamente illegittima e provocatoria. È stato scritto dal relatore di maggioranza che si possono accogliere alcune richieste della sinistra, ma non si può spostare l'ago della bilancia all'estremo opposto.

Sosteniamo anzitutto che abrogare questi articoli non è una concessione graziosa o soltanto riconoscimento tardivo: non è soltanto un adeguarsi alla Costituzione, ma è soprattutto un atto dovuto. Non basta scrivere che con questa abrogazione si infierisce un colpo di piccone. Occorre qualcosa di più, perchè il colpo di piccone la storia lo aveva già registrato con la proclamazione della Repubblica e l'attuazione della Costituzione: occorre invece ora passare ad un fatto positivo, a quello cioè di sgombrare la strada per un cammino che è ancora da percorrere, per un cammino sul quale deve svilupparsi appieno la personalità, l'individualità, la cultura e la capacità di ogni cittadino, il pieno sviluppo della persona umana e soprattutto del

pensiero, delle sue possibilità di contribuire a migliorare in processi dialettici la società.

Altro che spostare l'ago della bilancia! Occorrerebbe certamente ben altro e sarebbe certamente necessario spostare questo ago! Occorrerebbe, per raggiungere un'assoluta parità di diritti tra cittadini ed autorità nel rispetto della legge e della Costituzione, cominciare a prevedere nel codice il reato di oltraggio e di vilipendio al cittadino, al quale ancora oggi vengono negati tanti suoi diritti fondamentali; cominciare a prevedere le responsabilità, sia pure sotto il profilo dell'omicidio colposo, da parte di certi pubblici amministratori per la mancanza di assistenza sanitaria adeguata e, quando le leggi occorrono e i mezzi sussistono, la delegazione di provvedimenti a difesa della salute dei cittadini (come nel caso in cui si costringano intere popolazioni a vivere senza poter soddisfare i più elementari bisogni della vita) e prevedere la responsabilità penale per tutte quelle piaghe purulente nelle quali viene martoriato ancora il corpo del Mezzogiorno d'Italia, come nel caso di omissioni di soccorso, in tante sciagure o calamità naturali, alle popolazioni bisognose. Allora sì, si potrebbe parlare di spostare l'ago della bilancia! Lasciare tante popolazioni prive di soccorso come è avvenuto ancora ultimamente (mi richiamo non solo alla valle del Belice, ma alla provincia di Agrigento colpita dalla recente alluvione), lasciarle prive di un tetto, dell'acqua, del lavoro, questo sì che dovrebbe essere previsto, per responsabilità almeno colposa, come reato nel nostro codice, o, per restare nel vivo della materia qui proposta, per far rimanere l'ago della bilancia in questo centro equilibratore che rimane ancora fonte di equivoci e rimarrà certamente motivo di diatribe in sede giurisprudenziale; prevedere ad esempio il reato di abuso di autorità diversamente da come è formulato per i pubblici ufficiali, che dovrebbero rispondere penalmente non solo per le torture o le umiliazioni, che purtroppo ancora, sia pure raramente, si verificano nelle caserme, ai cittadini indiziati di reato, ma per quelle denunce volutamente, coscientemente pretestuose delle quali, sì, fa pure giustizia il magistrato, dopo, con doverosa assoluzione, ma che

non ricevono ancora alcuna sanzione nè amministrativa nè disciplinare nè giudiziaria a carico di coloro che le avanzano.

Occorre ricordare il recente caso della denuncia da quel celebre maestro musicale per detenzione di droga, per non ricordare invece personaggi molto meno importanti, più oscuri certamente, contadini ed operai, tante volte coscientemente denunciati pur sapendo che mancavano i reati. Tanto, un mese o due di carcere non faranno male, anche se poi verranno assolti! Conosciamo la facilità degli arresti, consentiti ancora dalla permanenza del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, su semplici sospetti confidenziali, tante volte artificiosamente costruiti dagli stessi inquirenti, infondati quando non suscitati ad arte. Prevedere tutte queste cose non significherebbe e non potrebbe significare contestazione del diritto dello Stato alla conservazione dell'ordine ed alla punizione dei colpevoli, alla difesa della società, ma dovrebbe servire a rafforzare questi concetti nel riaffermare il principio che la legge sta veramente a garanzia del cittadino e che la sopraffazione, l'abuso, l'arbitrio deve essere ancora più severamente represso quando è commesso da pubblici funzionari, se vogliamo che con uguale forza sia represso quando è commesso da un cittadino. Solo allora si potrebbe dire realizzato un giusto equilibrio e l'ago della bilancia starebbe al centro tra le esigenze dello Stato, tra la convivenza sociale ed il cittadino, e la sua libertà e dignità; esigenza che non può più essere considerata propria dell'individuo ma di tutta la società, dello Stato nel suo complesso.

Non è più possibile che si continui a registrare come ignoti, assassini di cittadini in lotte sindacali, in lotte politiche, a causa e per colpa di organi di polizia; ed invece vengono puniti operai per reati di minore entità. In questa legge rimangono formulazioni di reati che non soddisfano certamente, che anzi continueranno a pesare sulla coscienza civile del nostro Paese. In particolare la formulazione del reato di oltraggio del quale abbiamo invocato la soppressione non per sminuire il necessario prestigio, il decoro e l'autorità che il pubblico ufficiale deve mantenere in ogni momento dinanzi al cittadino, tan-

to più quando si trova nell'esercizio delle sue funzioni, ma per cominciare intanto a demistificare questo concetto della sacralità, dell'autorità a qualunque livello; dei frequenti e troppo evidenti abusi ai quali si presta questo articolo del codice penale e per i quali l'esimente già prevista nella legge speciale e oggi inglobata in questo articolo non serve a fare giustizia di tanti fatti che in sostanza continuano a rappresentare abusi e soprusi. Resta equivoca la formulazione di questo articolo, incerta la sua applicazione e sappiamo quanto esso sia pericoloso nella pratica attuale, quanto esso sia la valvola di sicurezza per certi metodi di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria o agenti di pubblica sicurezza quando, per reagire a un atteggiamento che può anche non essere configurato come arbitrario, come eccedente dai limiti di potere, ma che è pure un atteggiamento di vessazione, di abuso, in una parola di provocazione, alla fine il cittadino pronuncia una parola di oltraggio e può essere arrestato, magari solo per una contravvenzione stradale ed essere trattenuto per tutta la notte in questura. Quando cioè il cittadino, esasperato, dice una sola parola che possa costituire oltraggio, si arriva alla denuncia per oltraggio. Sono reati che possono essere facilmente provocati. E ce ne sono tanti.

Voglio sottoporre all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario un fatto avvenuto in questi giorni proprio a causa della formulazione di questi articoli del codice penale. Due pregiudicati si scontrano con degli agenti di pubblica sicurezza. Forse fra una parola di sarcasmo e l'altra si saranno anche verificati degli eccessi, ma per inseguire questi pregiudicati si è mobilitata la « volante », si è mobilitato l'apparato repressivo dello Stato e questi due pregiudicati sono morti in un incidente per sfuggire all'imputazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Su questa strada è possibile continuare a perpetrare ancora qualsiasi abuso. Ora non chiediamo la degradazione di questo reato, ma una sua diversa formulazione che consenta agli ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nella loro coscienza e rettitudine, di evitare certe denunce, anche se in

questo modo rischierebbero la denuncia per omissione di denuncia.

Occorre eliminare questa tagliola dell'obbligatorietà, dell'automaticità, rimettendosi al libero apprezzamento dello stesso pubblico ufficiale affinché questi non sia costretto, come talvolta avviene, a fare delle denunce di questo tipo che certamente non rafforzano né l'autorità né il prestigio né il decoro del pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda gli altri reati connessi al diritto di sciopero, all'apologia del reato o della disubbidienza alle leggi, questo strumento, rimanendo così come è, si presta a qualunque repressione. Voglio ricordare all'onorevole Sottosegretario le ultime denunce che si sono avute nella Valle del Belice per l'opera di giusta propaganda che alcuni giovani facevano contro il servizio civile. Era una giusta richiesta che venne sancita anche da questo Parlamento. Ebbene, avvengono ancora questi procedimenti penali a carico di decine di coraggiosi giovani che invocano il diritto al lavoro e alla vita, il diritto di servire lo Stato in un compito più immediato e urgente quale la ricostruzione della Valle del Belice.

Manifestazioni sediziose fino al limite del ridicolo si sono avute in questi giorni in Sicilia. Nel corso di queste, quattro ragazzi sono stati denunciati per aver salutato il Presidente del Consiglio dei ministri con il pugno chiuso, cosa che forse non meritava. Ed ora sono sotto processo.

Non basta affidarsi alla corretta interpretazione o all'onestà di qualche magistrato, occorre eliminare questo strumento di stupida e meschina repressione nel nostro Paese.

Per tutti questi motivi giudichiamo le attuali proposte di legge, così come sono state formulate dalla maggioranza, non solo insufficienti ed incerte ma equivoche.

Non si tratta — ripeto — di spostare l'ago della bilancia, ma di portarlo al punto giusto, al punto della Costituzione. Più fiducia nella libertà del cittadino, eliminando l'equivoco che la libertà si difenda con l'autoritarismo e la repressione. La libertà si difende con la libertà e l'autorità si sorregge nel suo decoro, nel suo prestigio e nell'esercizio delle sue

funzioni nella parità dei diritti tra cittadini e funzionari, tra cittadini e pubblica amministrazione: la preminenza deve essere data soltanto ai valori per i quali dall'una parte e dall'altra si è mobilitati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

DINDO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le interessanti relazioni sia di maggioranza che di minoranza, con le loro acute osservazioni circa l'importanza della legge che questo Senato della Repubblica si appresta a votare, sono state lodevolmente stilate dai nostri colleghi senatore Salari e senatore Maris. Ambedue affrontano un problema fondamentale, quello della funzione propria di questo Parlamento di dare leggi, e soprattutto leggi penali, che siano adeguate alla maturità del nostro popolo in questo momento della nostra storia.

Dobbiamo essere guidati, nell'emanare questo disegno di legge, da tre indirizzi fondamentali. Abbiamo il diritto naturale dell'uomo di essere una « canna pensante », come ha detto Pascal e come ha citato il senatore Salari nella sua relazione, cioè un uomo che pensa e che ha diritto di manifestare il proprio pensiero. Abbiamo poi gli articoli della nostra Costituzione che sanciscono la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione. Abbiamo infine la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione universale delle Nazioni unite sui diritti dell'uomo.

Sono tre indirizzi su cui noi dobbiamo camminare idealmente per modificare il nostro codice, realmente rimasto indietro nel tempo e non più adeguato nè ai diritti naturali dell'uomo nè alla nostra Costituzione nè alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni unite nè alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il collega Salari ed io abbiamo avuto da questo Senato il compito di rappresentare l'Italia al Consiglio d'Europa e particolar-

mente alla commissione giuridica. Ebbene, in quella sede sentiamo bruciante lo stato di differenza che c'è tra la nostra legislazione penale e la legislazione penale degli Stati europei con noi rappresentati in quel consesso. Vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario per la giustizia che a Strasburgo esiste una corte di giustizia dei diritti dell'uomo, che applica la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che viene molto spesso rimproverato all'Italia di non avere ancora sottoscritto e ratificato quella convenzione negli articoli che prevedono il ricorso individuale alla Corte di giustizia di Strasburgo contro leggi inadeguate o contro atteggiamenti inadeguati del proprio Stato.

Questa convenzione europea dei diritti dell'uomo è del 1950; è stata firmata qui a Roma, ma non ancora ratificata completamente dalla nostra nazione. È vero, anche la Svizzera non ha ancora ratificato questa convenzione, ma la Svizzera ha una ragione particolare, perchè la sua Costituzione viene applicata tutta a mezzo di *referendum*: ogni cantone prima di applicare una legge deve, per mezzo del *referendum*, sentire l'opinione di tutti i cittadini. Ora, vi sono alcuni cantoni della Svizzera che, ad esempio, hanno ancora nella loro legislazione il divieto per i gesuiti di risiedere in quel territorio; è una reminiscenza del passato che va contro il diritto di libertà di religione, ma che quelle popolazioni non intendono ancora abrogare mediante *referendum*.

Questo ci porta a considerare ancora più profondamente la questione di come la legge penale debba essere adeguata alla civiltà, all'educazione nel nostro tempo. Il nostro sistema di democrazia, la concezione della democrazia e dello Stato che noi abbiamo sono diversi, ad esempio, da quelli dei popoli scandinavi. Il senatore Salari ricorderà che due anni fa, in una riunione a Copenaghen, il Ministro della giustizia di quella nazione illustrava alla commissione giuridica del Consiglio d'Europa un disegno di legge, che in quei giorni veniva approvato dal Parlamento danese, che mirava a consentire ad ogni cittadino di ottenere copia di qualsiasi

documento — che non fosse di segreto militare — che fosse in possesso della pubblica amministrazione. Oggi, a seguito di quella legge, ogni cittadino danese ha il diritto di chiedere a qualsiasi ministero, a qualsiasi ufficio, alla polizia, direi ad ogni branca della pubblica amministrazione la copia dei fascicoli, anche riservati, che sono in possesso della pubblica amministrazione medesima. Il Ministro danese giustificava questa necessità sentita da quel Parlamento con il fatto che i mezzi moderni danno alla pubblica autorità un potere molto maggiore di quello che il singolo individuo può avere e quindi diceva che quel controllo era necessario. E alla obiezione, avanzata specialmente da parte dei colleghi francesi, che questa legge non poteva ritenersi opportuna, il Ministro danese si meravigliò molto e rispose: non capisco perchè non riteniate che questa legge sia giusta. Ma in seguito, terminata la riunione, noi chiedemmo al Ministro danese quanti cittadini pensava che ogni anno si sarebbero rivolti, a seguito di questa legge, alla pubblica autorità per avere delle informazioni, delle copie di documenti, eccetera, ed egli rispose: penso che saranno da 500 a 1.000 in un anno. Ecco la differenza: se noi o la Francia applicassimo una legge analoga a quella danese, in teoria perfetta, ritengo che si avrebbe una valanga di richieste da parte di migliaia e migliaia di cittadini che, magari per curiosità, vorrebbero sapere molte cose del proprio vicino o del capitano dei carabinieri o di altri pubblici ufficiali.

La legge penale, quindi, deve tener conto dei diritti fondamentali dell'uomo sanciti e dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, ma nello stesso tempo deve tener conto del grado di maturità democratica che la collettività nazionale ha raggiunto. È alla scuola che ci si deve rivolgere per poter andare avanti verso una migliore e maggiore liberalizzazione del nostro codice penale.

Il prossimo lunedì avrà inizio a Vienna un congresso giuridico europeo proprio perchè la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, vecchia soltanto di venti anni, è sta-

ta ritenuta ormai superata. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana giuristi e parlamentari europei si riuniranno a Vienna proprio per discutere di questo argomento e per cercare di adeguare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, ripeto, ha soltanto venti anni di vita, alla realtà presente, realtà nella quale il progresso della tecnica, ad esempio dei mezzi di comunicazione di massa, dei mezzi di ascolto e di ricezione — teleobiettivi, apparecchi che possono permettere l'ascolto attraverso i muri — ha cambiato completamente l'ambito naturale in cui il cittadino si muove e lo ha messo ancora di più in condizioni di pericolo e di non difesa di fronte, ad esempio, ad una polizia organizzata con questi sistemi.

Ecco quindi, onorevole Sottosegretario, che noi, affrontando, dopo venticinque anni dalla proclamazione della Repubblica, la modifica del codice penale negli articoli negatori della libertà di manifestare e di pensare all'uomo, ci troviamo in grande ritardo; e tale ritardo si manifesta ancor più di fronte all'esigenza europea di aggiornare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo da noi ancora non ratificata dopo vent'anni dalla firma avvenuta qui in Roma.

È quindi necessario approvare la legge al nostro esame e provvedere alle modifiche del codice penale. È vero che il codice penale deve essere modificato tutto. Il primo libro è stato già modificato da questa Assemblea e le modifiche del secondo e del terzo libro sono allo studio. Sarebbe stata cosa migliore portare qui in Aula i provvedimenti per la modifica del secondo e del terzo libro e non ricorrere a questa legge speciale che modifica solo parzialmente la nostra legislazione penale. Ma non potevamo aspettare oltre. La Commissione ha a lungo dibattuto questo problema; il Governo lo ha recepito ed è stato quindi presentato un disegno di legge che se non è perfetto è certamente un passo avanti nella direzione dell'adeguamento della nostra legislazione penale a quei principi di cui prima ho parlato.

È alla coscienza dei cittadini che si deve parlare. Il cittadino ha diritto pieno di libertà di espressione, ha diritto pieno di movimento, ha diritto pieno di associarsi però deve anche avere la coscienza che la sua libertà è limitata dall'interesse e dai diritti collettivi del popolo e dello Stato. È in questo difficile dosaggio tra il desiderio di dare la massima espansione alla libertà dell'individuo e del cittadino e la necessità di salvaguardare anche le funzioni fondamentali ed essenziali dello Stato che la nostra coscienza si dibatte. Ed è su questo problema che le varie parti politiche, direi i singoli colleghi, si trovano a dover prendere una decisione per adeguare veramente secondo la loro coscienza la nostra legislazione al momento storico attuale e alla democrazia del nostro Paese.

La Commissione ha agito molto bene e con molta prudenza. Abbiamo sentito il collega senatore Corrao descriverci le forze di polizia come elementi oppressori, come elementi che sempre sono contro l'individuo. Ebbene, anche questo a mio giudizio è un residuo della storia passata. Le nostre forze di polizia oggi sono e dovrebbero essere la migliore sicurezza dello Stato democratico, della Costituzione e degli individui. Pensare sempre che esse sono prevaricatrici della libertà dell'individuo genera naturalmente un'immagine falsata delle cose. Non per polemizzare con il senatore Corrao, ma si potrebbero ricordare una quantità di episodi in cui le forze di polizia, costituite per la maggior parte proprio da lavoratori meridionali, siciliani come il senatore Corrao, obbedienti agli ordini dei propri ufficiali, sono state insultate con ingiurie come ad esempio quella di « morti di fame » ed altre e bersagliate da monetine da dieci lire (prima si trovavano ancora; oggi forse questo non accadrebbe più perchè queste monetine non si trovano più).

Uno Stato non può tollerare che simili fatti avvengano; non credo che avvengano, ad esempio, nei Paesi scandinavi in cui una educazione democratica ormai secolare ha insegnato a difendere alcuni valori non per

legge, ma per la coscienza collettiva della popolazione.

È per questo che, onorevoli colleghi, ritengo che la legge debba essere ancora dibattuta, articolo per articolo, in quest'Aula. Ritengo, inoltre, che il Senato della Repubblica anche questa volta saprà trovare nel libero dibattito e nella considerazione degli elementi, dei valori e delle ragioni di tutte le parti politiche, il giusto equilibrio perchè questa legge innovi veramente e giustamente il nostro codice penale nell'interesse della collettività. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, siamo ancora una volta di fronte ad alcuni disegni di legge, compreso uno d'iniziativa del Governo, che postulano una « novella » per la abrogazione di alcuni articoli del codice penale. Dico « ancora una volta » perchè, al contrario di quanto ha affermato il senatore Zuccalà e di quanto ha scritto il senatore Maris nella sua relazione di minoranza — nella quale ha parlato di « piccone demolitore » plagiando (o viceversa) il relatore — il codice penale vigente che disciplina, nella sostanza, l'istituto penale, non è più, senatore Zuccalà, senatore Maris, senatore Salari, il codice Rocco. Infatti Rocco non lo riconoscerebbe più nelle sue strutture, perchè come questa « novella » armata di piccone del 1971 vi sono state altre revisioni...

Z U C C A L À . Sì; ma questi articoli sono tipicamente rocciani.

N E N C I O N I . Scolpiremo nel bronzo questa sua interruzione! Dicevo che Rocco non riconoscerebbe più nelle sue strutture questo codice in quanto sono avvenute profonde revisioni... di carattere repressivo.

Il codice vigente dunque è il codice repubblicano perchè nelle sue attuali strutture ed anzi proprio in alcune sue accentuazioni è frutto del Parlamento repubblicano.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue N E N C I O N I). Vi è poi una contraddizione logica nella filosofia dei vostri interventi. Posso essere d'accordo — e l'ho detto altre volte in quest'Aula — sul fatto che i codici si devono adeguare alla Costituzione. Questo è un punto fermo; non mi sentirete mai sostenere l'esigenza di sopravvivenza di norme che contrastino con la Costituzione, da noi accettata e difesa, o di norme che la Costituzione abbia condannato. Anzi noi in quest'Aula e fuori di quest'Aula abbiamo sempre cercato — secondo la nostra valutazione evidentemente — di interpretare la Costituzione secondo un criterio di adattamento delle strutture al momento storico e sociale nel quale viviamo. Perciò diciamo che le polemiche sul codice Rocco, che sono alla base della favola della « repressione », servono soltanto a dimostrare che molti italiani hanno la memoria debole, sono pronti ad accettare tutte le fandonie della propaganda. Le sinistre in genere si adagiano in questa propaganda: lotta di parole, perchè non è lotta di concetti; indubbiamente le sinistre hanno vinto la lotta delle parole. Infatti il concetto di repressione è frutto della battaglia delle parole; vinta perchè tale concetto è diventato poi un luogo comune. Ogniqualvolta un senatore della Repubblica o un deputato del Parlamento italiano o uno dei tanti professori dell'*intelligenza* di sinistra si alza a parlare di repressione ha l'aria di dire cose di un certo significato: in realtà non dice nulla, c'è il vuoto torricelliano sia nella parola sotto il profilo semantico sia nei concetti. Si dimentica che il codice penale è un prodotto prima di tutto dell'Assemblea costituente, della Corte costituzionale e di vari Parlamenti repubblicani. Prendiamo, ad esempio, una norma tipica che ha formato oggetto di lunghe disquisizioni in Commissione, l'ipotesi di cui al 290 del codice penale: il vilipendio. Qui si è detto che il vilipendio è un reato di opinione. Io posso essere d'accordo su una defi-

nizione affrettata, ma scendendo nell'intimo della norma dobbiamo distinguere quando si addivene ad un giudizio di carattere ideologico e quando si ha una espressione della volontà. Perchè se una definizione che si ritiene vilipendiosa è frutto di una valutazione ideologica non c'è dubbio che siamo fuori dell'ipotesi di cui al 290. Siamo fuori non perchè il 290 possa essere, nella sua lettera, nel suo contenuto, una norma repressiva: no, siamo fuori per un'interpretazione della norma di fronte al fatto concreto. Quando il fatto concreto è un frutto di volontà lesiva allora siamo di fronte all'ipotesi di vilipendio che, in questo caso, non è un reato di opinione. E su questo credo che la Corte costituzionale abbia posto nei suoi arresti un chiarimento di fondo.

Ma voglio dire, per introdurre valutazioni di merito, che il vilipendio contro cui si accaniscono molti elementi della sinistra non mi lascia indifferente; io sono contrario all'ipotesi formulata dall'articolo 290, sono contrario cioè che vi sia una norma che crea l'ipotesi di vilipendio come ipotesi criminosa. Sono contrario anche perchè nella pratica l'amministrazione della giustizia non avviene per schemi teoretici, ma per applicazione della norma al caso concreto. È veramente difficile trovare il limite tra la valutazione ideologica e l'atto di volontà. Allora per il *favor rei* nella politica criminale sarebbe opportuno che l'articolo 290 scomparisse, per quanto voglia farvi presente — voglio farlo presente anche a coloro che mi hanno cortesemente preceduto — che tale articolo non è una creazione del codice Rocco.

Il codice Rocco disponeva: « Chiunque pubblicamente vilipende la Corona e il Governo del Re... è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o l'ordine giudiziario ». L'attuale articolo 290 ha un altro contenuto e

un'estensione sconosciuta al codice Rocco e mi darete atto che è stato il Parlamento repubblicano che ha dilatato, nel suo contenuto punitivo, l'ipotesi di cui all'articolo 290, che non era poi quella creata dal codice Rocco, codice che a sua volta non faceva che tenere presenti alcune norme contenute nel codice Zanardelli, dato a Roma nel 1889 e promulgato da Umberto I « per grazia di Dio e volontà della nazione ». Pertanto siamo fuori dell'ipotesi del codice Rocco.

Infatti il codice Zanardelli all'articolo 123 puniva « chiunque vilipendesse pubblicamente il Senato o la Camera ». Inoltre l'articolo 21 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, esteso a tutte le province d'Italia — come tutti sapete — nel 1859, comminava per questi reati indicati come offese pubbliche la pena del carcere fino a due anni e la multa.

Ora, salvo che Carlo Alberto e Umberto I e Zanardelli debbano considerarsi fascisti — non ce ne meraviglieremmo — resta dimostrato che il reato di vilipendio non è una invenzione del codice Rocco, nè si tratta di un prodotto della repressione sabauda, perchè nel 1911 il concetto veniva ripetuto e chiarito da Luigi Maino che affermava che con il vilipendio non si deve confondere la critica vivace, la quale non potrebbe essere punita senza offesa alla libertà d'opinione.

Ma c'è stato un altro fatto. La Costituente, il Parlamento repubblicano hanno inventato un nuovo reato tipicamente d'opinione, che è quello di apologia. Senatore Zuccalà, ella che si è scagliato contro i reati di opinione sa che è il Parlamento repubblicano che ci ha offerto questo classico reato di opinione a senso unico. In senso inverso si va in corte di assise per vilipendio; lei mi comprende, senza entrare nei particolari. Pertanto la questione non sta in questi termini, non può rimanere in questi termini. Potrei ricordare anche che l'Assemblea costituente, con legge 11 novembre 1947, proprio per iniziativa del ministro della giustizia, il comunista Gullo, rivide il codice penale, lo riformò e proprio negli articoli 276, 277, 278, creò l'offesa al prestigio e all'onore del Presidente della Repubblica, creò l'articolo 279, creò l'articolo 283, che punisce chiunque commet-

ta un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato con la reclusione non inferiore a 12 anni, nonchè gli articoli 289 e 290 oltre che il 290-bis con cui si è parificato il Presidente della Repubblica a chi ne fa le veci. Ed il ministro Gullo, nella sua relazione, premesso che il libro secondo del codice penale contiene tra l'altro disposizioni relative alla tutela penale dei supremi organi costituzionali dello Stato, affermò testualmente: « Tali disposizioni non corrispondono più, come è evidente, alla nuova realtà politica, per cui è necessario, oltre ad eliminare riferimenti monarchici, inserire espressamente le nuove istituzioni nell'ambito della tutela della legge penale ».

Onorevoli colleghi, ma la Commissione giustizia (ed ho finito con i ricordi storici) fu più feroce del comunista Gullo. Infatti dagli atti risulta che la Commissione pensava che fosse « troppo lieve la pena proposta per gli attentati contro la Costituzione dello Stato ». Ritene la Commissione che fosse « opportuno invece salvaguardare tale Costituzione il più energicamente possibile ». Propose all'Assemblea che fosse « stabilita la pena della reclusione non inferiore a 20 anni ». Ecco dimostrato che la democrazia è stata più illiberale e giacobina del fascismo, come viene rappresentato dai suoi avversari. E la prova è fornita dal fatto che il 30 luglio 1957 il Parlamento è tornato a modificare ulteriormente il codice penale ed il codice penale militare di pace proprio per i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali, non già per abolire questi reati di opinione, bensì per estendere la tutela del vilipendio alla Corte costituzionale, alle Assemblee regionali, cancellando la ormai inesistente Assemblea costituente.

Poi c'è stata l'estensione alla Corte costituzionale, e ricordo che da quel banco Enrico De Nicola chiese a gran voce, tornato al Senato della Repubblica dalla Corte costituzionale, che il Senato della Repubblica pensasse a coprire con la tutela, nella ipotesi di vilipendio, anche la Corte costituzionale.

Dunque, siamo veramente in un campo dove bisogna quanto meno andare cauti, quan-

to meno ricordare. Ma, dice il senatore Zucalà, sono squisitamente roccchiani quegli articoli dei quali la Commissione proponente con il suo testo chiede l'abrogazione: il 269, il 270, il 271, il 272. Onorevoli colleghi, qui si è parlato di repressione e di conseguenze lesive di queste norme. Mi sono chiesto, nel silenzio del Governo: quale di queste norme è stata applicata in questo arco di tempo? Quale è stata l'estensione dell'applicazione di queste norme, in seguito alla quale tanti intelletti si sono levati in questa Aula a puntare minacciosi il dito contro questo reperto archeologico che con la sua riviviscenza avrebbe scosso le fondamenta dell'umana società in espansione generosa, anche se disordinata?

Queste sono norme, cari amici, che potremmo ritenere cadute per desuetudine; sono norme che, se è vero il contrasto con i principi basilari della Costituzione della Repubblica, dovremmo ritenere caducate proprio per questa proiezione paralizzante, fulminante, della norma costituzionale nei confronti delle norme di un codice, quindi di una norma ordinaria. E se si fosse presentato il caso di un procuratore generale o un procuratore della Repubblica che avesse applicato alcune di queste norme, si sarebbero levati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati alcuni intelletti di valenti avvocati di queste associazioni cosiddette democratiche — perchè democratiche non sono — ad indicare la lesione dei principi basilari della Costituzione.

Dunque non facciamo tanto chiasso! Siamo d'accordo che le norme in contrasto con la Carta costituzionale dal punto di vista pratico sussistono perchè, nel momento in cui vengono applicate, vengono travolte. Ma potrei anche divertirmi a ricordare che proprio per una di queste norme caducate — e dico questo come cultore del diritto, non come uomo politico, perchè il fatto non mi interessa, la giustizia faccia liberamente il suo corso — è stato perseguito recentemente, in una strana procedura tuttora in corso, Valerio Borghese, con un coro non di proteste, ma di *crucifige* di larga parte di questa Assemblea. E oggi avete detto che questa è una norma che la Carta costituzionale deve

caducare, anche se non avete detto che si tratta di reato di opinione.

Onorevoli colleghi, potremmo passare all'analisi di alcune perle che sono sfuggite alla solerte Commissione giustizia del Senato, in una visione di battaglia al fantasma della repressione; tra queste l'articolo 655 che veniva elencato nel codice penale come « radunata sediziosa ». Questo articolo ha formato oggetto — il senatore Maris ce ne darà atto — di tante discussioni sui limiti, il contenuto, la dinamica, la compatibilità con la Carta costituzionale in tanti e tanti processi. La Commissione oggi ha trasformato questo articolo servendosi di una brutta parola perchè « radunata sediziosa » nella vecchia aulica semantica poteva anche andare, ma trasformata in « radunata armata », a parte la cacofonia, è veramente un errore che offende il buon gusto prima che la logica.

Ma c'è di più. La Commissione ha pescato il testo del 655; ha sostituito la parola « sediziosa » con « armata » e ha lasciato intatta la lettera dell'articolo. Pertanto siamo di fronte ad una ipotesi criminosa che è una cosa semplicemente ridicola. Non ve lo dico perchè io sia contro la repressione (adopero questo termine) dell'adunata armata: no. Ma quando ci si presenta a modificare un codice penale bisogna anche avere una certa prudenza. Ed ecco perchè, ritornando a quello che vi dicevo all'inizio, io sono contrario al sistema novellistico; ed anche qualcuno che siede al Governo, in altri tempi, si è detto contrario alla novellistica perchè, con il distruggere alcune parti, praticamente si distrugge il sistema senza sostituire.

« Chiunque partecipa armato » — sentite bene e portate questa norma nella serietà di un fatto che abbia turbato l'ordine pubblico in un centro cittadino — « a una radunata » (e questo richiama l'ipotesi di banda armata che, diceva Genunzio Sentini, difficilmente nella realtà si verifica, perchè nel suo contenuto, nella sua lettera fa sentire lo scalpito dell'esercito in marcia e il rullare di tamburi; non si può applicare a una adunata all'angolo di una via sperduta o in una campagna) « che, per circostanze di tempo e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico » —

pertanto si ipotizza una radunata armata di uomini con mitragliatrici e *bazooka* in determinate condizioni di tempo e di luogo. Questo concetto andava bene riferito ad una radunata sediziosa, ma non può andar bene per la radunata armata perchè la radunata armata (quella illegittima, indubbiamente: non parlo dei militari) è « sempre » atta a turbare l'ordine pubblico — « è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno ». Pertanto chi partecipa ad una radunata armata con un cannone, per esempio, è passibile di cinque giorni di reclusione come minimo e come massimo di un anno.

Il bello però viene dopo: « Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ». Questo andava bene per la radunata sediziosa, per la radunata armata è ridicolo. Cioè se ad un dato momento, prima che venga l'autorità o prima che l'autorità, con la fascia tricolore o senza la fascia tricolore (come ormai è costume) ingiunga di circolare, il reo piglia il cannone e se ne va, non è punibile! E questo lo dice una norma che dovrebbe, secondo questo disegno di legge, essere inserita nel codice penale!

Onorevoli colleghi, ho pensato molto alla ipotesi criminosa di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte costituzionale non è stata favorevole a ritenere non esistente il reato. Io sarei favorevole a che tutti i cittadini fossero uguali dinanzi alla legge e pertanto anche in questo caso, però la Corte costituzionale è stata contraria ribadendo che il pubblico ufficiale ha esigenza di una superiore tutela. Di fronte a questa interpretazione della Costituzione (non tanto della norma) noi ci adattiamo, benchè dal punto di vista dell'interpretazione della Costituzione molti dubbi assalgano. È evidente però che per chi è esposto come sono esposti i pubblici ufficiali in molti casi, una maggiore tutela non sia da escludersi.

Onorevoli colleghi, con quanto ho detto nella premessa, noi ci dichiariamo contrari a questo disegno di legge. Siamo contrari ad esso (parlo del testo della Commissione) per la sua superficialità, per la sua incoerenza rispetto ai principi ideologici che lo ispi-

rano. Siamo contrari al disegno di legge perchè non ha avuto il coraggio di cancellare dal codice penale i reati d'opinione che avrebbe dovuto cancellare, ma li ha ridotti a dei reati da pretura suburbana, con delle pene assolutamente inadeguate, nel caso si premetta che l'ipotesi criminosa sussista; e noi abbiamo detto che per i reati d'opinione siamo veramente d'opinione che non sussista.

Siamo contrari al disegno di legge anche perchè ci si è accaniti contro alcune norme che noi abbiamo sempre ritenuto cadute per desuetudine e, più ancora, cadute per irriducibile contrasto con norme della Carta costituzionale. Pertanto nella sua parte più macroscopica questo disegno di legge uccide un uomo morto.

Siamo contrari poi perchè, in un momento in cui il codice penale della Repubblica è in via di revisione totale — con i nuovi criteri che hanno presieduto alla stesura, alla disamina e all'approvazione della parte generale; procederemo poi all'esame degli altri libri — è veramente strano che si presentino dei disegni di legge assumendo l'urgenza di cancellare dall'articolazione del codice alcune ipotesi. E badate, onorevoli colleghi, che quelle che vengono cancellate sono quelle che non sono mai state applicate, mentre sono rimaste quelle che avrebbero dovuto essere cancellate e che non lo sono state.

È inutile richiamare lo scritto: « La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano » di Carlo Esposito, come ha fatto la relazione; lo ha richiamato invano perchè Carlo Esposito in questo scritto, che è del 1957-58, parla proprio dei reati d'opinione dicendo: « Il problema è se esista un generale potere della legge di elevare a delitto manifestazioni del pensiero o di vietarle secondo opportunità. Che in altri tempi la legge abbia avuto tale potere può ben ammettersi, che essa abbia tale potere in altre Costituzioni vigenti è parimenti da riconoscere; e può anzi dirsi che in ogni Costituzione flessibile alla legge è riconosciuta per implicito la possibilità di limitare diritti e potestà garantite. Ma in una Costituzione rigida la situazione è profondamente diversa; qui spetta alle sole leggi costituzionali di li-

mitare il senso, la portata, le conseguenze di ogni dichiarazione di libertà, sicchè occorre esplicito rinvio alla legge ordinaria, rinvio che nella specie nella nostra Costituzione manca perchè questa abbia reale potere ». E si scaglia con un'analisi autorevolissima, acuta come sempre è stato acuto Carlo Esposito, nel combattere la possibilità dell'esistenza di un reato di opinione. E allora cosa residua? Si è scomodato Pascal, si sono scomodati Socrate, De Sanctis, si sono scomodati i magni spiriti nella relazione, si è scomodato anche Carlo Esposito, intendiamoci, ma per non seguire il suo insegnamento, per mantenere i reati di opinione, per dilatare i reati di opinione e per scagliarsi contro delle norme che erano già in stato comatoso e che nel momento in cui fossero state per caso applicate avrebbero trovato il Procuratore generale della Cassazione che avrebbe detto, come ha detto recentemente all'inaugurazione dell'anno giudiziario, « che oggi l'opera del giudice non si riduce come si credeva per il passato alla costruzione di un semplice sillogismo, ma è un'operazione complessa di ricerca, di collegamenti, di valutazioni, di sintesi di cui il solo elemento costante è la norma della legge della quale vanno scoperti e posti in azione i valori corrispondenti a quelli della realtà sempre rinnovantesi al cui regolamento essa deve essere destinata; questo metodo di interpretazione cui si dà nome di interpretazione evolutiva non è certo una scoperta recente ». E ne fa la dinamica.

Ora, di fronte alla Corte costituzionale, di fronte all'interpretazione evolutiva che il Procuratore generale della Cassazione ha ratificato con la sua autorità propagandandola ai giudici di merito e di diritto, non c'era alcun bisogno di un disegno di legge che cancellasse dal codice penale quel bagaglio che già non esisteva più dal punto di vista teorico e anche dal punto di vista pratico e mantenesse poi, sia pure con delle pene minori, dei reati di opinione che avrebbero dovuto essere cancellati.

E non potevamo aspettare, signori del Governo, onorevoli colleghi, una maggiore meditazione nell'esame delle norme contenute nei libri successivi alla parte generale del codice penale per fare qualcosa di organico,

in armonia con la nostra società che è rimasta anni e anni in attesa non con il codice Rocco, ma con il codice frutto della elaborazione della Costituente, frutto di elaborazione del Parlamento repubblicano? (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giglia Tedesco. Ne ha facoltà.

T E D E S C O G I G L I A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il vero e proprio sistema di diritto penale politico tuttora configurato nel nostro codice penale appare ed è inconciliabile con il regime democratico, in modo specifico con la Costituzione repubblicana.

In realtà il carattere delle norme in questione è tale in primo luogo — voglio ribadirlo ancora una volta, dopo i colleghi Zucalà e Tomassini — per la loro genesi. Esse rispondono infatti all'ambizione che fu propria del guardasigilli Rocco di conferire una sistemazione teoretica alle esigenze del regime fascista (la definizione non è mia, bensì di un'esponente nazionalista che confluì, al pari di Rocco, nel fascismo). Rocco ebbe a definire queste norme come concepite secondo l'idea fascista dello Stato; e su questa linea, come sappiamo, da un lato furono inasprite una serie di pene già previste nel precedente codice penale, dall'altro furono introdotte nuove ipotesi di reato. Alcuni articoli, come da più parti è stato ricordato, recepiscono norme delle leggi eccezionali.

Ora, di fronte a quest'insieme di normative il giudizio dato dal relatore, cioè che si tratta di norme riflettenti una determinata concezione dello Stato e del cittadino non rispondente alla lettera ed allo spirito della Costituzione repubblicana, mi sembra esatto e pertinente.

Il carattere repressivo delle norme in questione appare anche dall'uso che se ne è fatto e tuttora se ne fa. Nonostante che venga da più parti considerato addirittura opinabile che tali norme siano tuttora vigenti, dato che sono in contrasto con le libertà dei cittadini previste dalla Costituzione, sta di

fatto che, come l'esperienza quotidiana ci dimostra, siamo al cospetto di una interpretazione giurisprudenziale che nel complesso è rigida e restrittiva. In realtà la giurisprudenza ha elaborato un vero e proprio sistema interpretativo di queste norme, caratterizzato in senso assolutamente rigoristico. Di qui anche l'evidente necessità e l'urgenza di una riforma.

Già il collega Zuccalà ricordava che l'ondata repressiva seguita a quel gran moto sociale e civile definito come « l'autunno caldo » fece riesplodere il problema. Da parte mia voglio aggiungere che non si deve solo a ciò se il problema è posto finalmente all'attenzione delle forze politiche e all'ordine del giorno del Parlamento. Alla circostanza oggettiva dell'ondata repressiva si è aggiunto — e questo è l'aspetto nuovo e più importante — l'esprimersi di una nuova coscienza grazie alla quale emerge l'esigenza di profonde riforme non solamente nel settore economico-sociale, ma anche in quello dei diritti civili. Non a caso, per esempio, è andato avanti un nuovo tipo di battaglia per la libertà di informazione che è in sostanza faccia diversa dello stesso problema.

Anche sotto il profilo degli ordinamenti giuridici ormai il movimento popolare, le masse, sono entrate nella lotta per trasformare le strutture dello Stato. Non soltanto ciò è indizio di maturità civile e democratica, ma in ciò sta la garanzia vera e sostanziale della difesa e dell'attuazione piena del nostro ordinamento costituzionale, se è vero, come è vero, che nelle formulazioni costituzionali ritroviamo quel segno storico fondamentale che fu, con la guerra di liberazione e con il patto costituzionale, l'ingresso delle grandi masse popolari nella vita dello Stato.

È, questa, una peculiarità dell'Italia, della sua democrazia, della sua vita politica, peculiarità che non possiamo sottacere parlando di queste norme. Infatti proprio una larga partecipazione popolare al movimento di lotta per esigere la riforma del codice penale ha fatto emergere non solo l'evidente incostituzionalità delle norme di cui discutiamo, ma la loro intollerabilità politico-sociale. Si tratta in realtà di una tematica che si salda in modo diretto con le stesse battaglie so-

ciali che si sono svolte e che sono in corso. Mi sia consentito, a questo riguardo, riferirmi alla relazione del collega Salari, laddove egli dice che alla legittima tutela dell'individuo bisogna apportare dei contemperamenti: non mi sembra del tutto esatto considerare solo nei loro riflessi di tutela dell'individuo i diritti di libertà che sono invece senza dubbio attribuiti a ogni uomo per garantire, con l'esercizio di essi, non solo la sua, ma la libertà di tutti; credo, cioè, che non può sfuggirci l'aspetto non solo individuale, ma sociale del problema, come provano tra l'altro le tensioni che si creano ogniqualvolta sono lesi diritti di libertà. Anche da questo punto di vista è importante sottolineare il vasto arco di forze sociali e politiche presenti nella battaglia per l'abrogazione delle norme fasciste dal codice penale. Sindacati, magistrati, avvocati democratici, giornalisti, associazioni culturali e sociali, importanti organi di stampa sono stati presenti in modo vivace e attivo. Non è senza significato che tra le prime pubblicazioni a sottolineare l'urgenza e la necessità di procedere ad uno stralcio delle norme penali in questa materia vi siano state alcune importanti riviste cattoliche quali « Civiltà cattolica » e la rivista dell'Istituto cattolico di attività sociale. Non sempre abbiamo condiviso tutte le forme che il movimento ha assunto; così abbiamo detto con chiarezza che non eravamo favorevoli a che si proponesse di abrogare per *referendum* questo tipo di legislazione, quando vi sono tutte le condizioni perchè il Parlamento affronti e risolva positivamente il problema. Sta di fatto che si è sviluppato un ampio, articolato movimento rispetto al quale è merito dell'opposizione di sinistra e delle forze maggiormente sensibili alle esigenze popolari all'interno della stessa maggioranza governativa avere dato uno sbocco positivo in sede parlamentare.

La Commissione giustizia ha svolto un lavoro impegnato e importante, come ha opportunamente ricordato il relatore Salari. Ma questo impegno è stato infrenato dal fatto che l'iniziativa governativa in materia è stata tardiva (datano al gennaio del 1960 i primi disegni di legge presentati al Senato, e solamente al dicembre dello stesso anno

il disegno di legge del Governo); e non solo: nei contenuti estremamente restrittivi del disegno di legge del Governo vi è stato un elemento senza dubbio mortificante dell'iniziativa parlamentare. Basti pensare al fatto che nel disegno di legge governativo si manteneva in piedi nientemeno quell'articolo 270, relativo alle cosiddette associazioni sovversive, che dal canto suo la Commissione aveva già deciso di abrogare; il che mi sembra riecheggiasse in qualche modo quella stessa teoria degli opposti estremismi che è stata la base di più di un'azione repressiva e antioperaia. E il grave comma aggiuntivo che si propone all'articolo 416 in qualche modo tende a fungere da compensazione all'abrogazione del 270 da parte della Commissione.

Se questo è stato il peso negativo del disegno di legge del Governo sui lavori della Commissione, in tal senso hanno certo avuto un peso determinante le incertezze e l'ambiguità di scelte dell'attuale gruppo dirigente della Democrazia cristiana che non ha dato una chiara linea agli stessi Gruppi parlamentari e alle stesse forze che della Democrazia cristiana fanno parte o a essa si richiamano. Abbiamo assistito così al fatto certo non privo di significato che, nel mentre l'onorevole Fracanzani presentava alla Camera un disegno di legge per l'abrogazione di una serie di norme, le stesse di cui ci occupiamo qui, nel mentre il movimento nazionale dei giovani democristiani organizzava un convegno su questa materia specifica dei diritti del cittadino e della abrogazione dei reati di opinione, si è avuto lo sconcertante attacco dell'onorevole Andreotti alla stessa parte generale del codice penale che già il Senato aveva approvato.

Per queste ragioni si arriva in Aula con un testo elaborato dalla Commissione, di cui non sottovalutiamo nè abbiamo mai sottovalutato anche pubblicamente gli approdi positivi, ma che non può non essere da noi definito come un testo per molti versi contraddittorio e in ogni caso insufficiente. Di qui un certo imbarazzo che pervade la relazione illustrativa del senatore Salari. È evidente che, quando diciamo questo, non ci riferiamo certo allo stralcio che all'interno stesso delle

proposte iniziali è stato operato. I colleghi sanno che il nostro progetto conteneva una tematica molto più ampia e riguardava un gruppo di norme molto più vasto di quelle su cui poi si è deliberato in Commissione. Abbiamo convenuto noi stessi sull'opportunità di restringere l'area di esame e di decisione precipuamente ai cosiddetti reati di opinione, riservando, come tutti i colleghi hanno convenuto di fare, alla discussione sulla parte speciale del codice penale tutta l'altra materia.

Non è quindi a questo che ci riferiamo, quando sottolineiamo l'insufficienza del testo pervenuto all'Aula, bensì alla parzialità delle decisioni adottate; e appunto la parzialità delle decisioni adottate ci ha imposto di riproporre in questa sede, attraverso la relazione di minoranza del compagno Maris, la nostra linea complessiva sulla materia.

Così dicendo, non condividiamo le preoccupazioni espresse in varie occasioni fuori di quest'Aula da chi teme che la soluzione insufficiente prospettata dalla maggioranza della Commissione — sia pure in misura minore rispetto al disegno di legge del Governo — conferisca, per così dire, legittimità repubblicana a una serie di norme già contenute nel codice penale. Resta ferma infatti — come affermato nella stessa relazione Salari e nella introduzione al disegno di legge Fracanzani — l'esigenza che nell'ambito della generale riforma della parte speciale del codice penale, anche questa materia trovi delle soluzioni organiche. Ciò che invece sottolineiamo è che il testo su cui ci apprestiamo a votare nel concreto, articolo per articolo, è indietro rispetto alle attese e alle esigenze già maturate.

A nostro avviso, infatti, il criterio ispiratore non può non essere quello della piena attuazione della Costituzione nei suoi articoli 17, 18 e 21 e anche 25, cioè, come è scritto efficacemente nella relazione Maris, del principio della stretta legalità. Aggiungiamo che è importante che questa riforma parziale assuma tali connotazioni, ai fini dell'atteggiamento generale di tutti i poteri pubblici nei confronti delle libertà dei cittadini (a questo riguardo, vorrei sottolineare anch'io, come ha già fatto il collega Tomassini,

che anche la riforma della legge di pubblica sicurezza è una misura più che matura e che si impone).

Ora invece, al di là di parziali ed anche significative modifiche a cui la Commissione è pervenuta, appare conservato per molti versi nella sua intelaiatura e struttura — come è detto nella relazione di minoranza — l'apparato repressivo che contraddistingue l'attuale codice penale.

Mi limiterò a fare soltanto alcuni rapidi richiami alle questioni che in questo senso, a nostro avviso, appaiono emblematiche.

Guardiamo in primo luogo la questione dei vilipendi che senza dubbio è oggi la più discussa e che è determinante ai fini del giudizio che l'opinione pubblica, le forze sociali e politiche daranno di questa materia.

Ne abbiamo discusso ampiamente in Commissione, relativamente all'articolo 278, e soprattutto agli articoli 290 e 291; anche da questa discussione, che per molti versi è stata anche confusa (ricordo il contrastato voto sull'articolo relativo al vilipendio alla nazione) è uscita riconfermata l'estrema ambiguità dei concetti di vilipendio e, per converso, di prestigio. Si dice — lo sappiamo — che la garanzia costituzionale riguarderebbe il pensiero e non la propaganda; ma giustamente è stato rilevato, anche nella relazione al disegno di legge Codignola, che è difficile in questo senso una linea di confine. Si dice, ancora, che le manifestazioni vere e proprie di pensiero possono essere agevolmente distinte dalle manifestazioni vilipendiose, e questa sostanzialmente è la *ratio* dell'argomentazione che, relativamente ai reati di vilipendio, è contenuta nella relazione al disegno di legge governativo.

Di fatto, però, sappiamo bene come non solo per ragioni empiriche ma, appunto, per la stessa ambiguità che presiede a questo concetto, ben facilmente queste norme si siano prestate e si prestino a interventi repressivi; e, come è stato acutamente osservato da molti giuristi, nel momento stesso in cui si pretende di definire un confine tra manifestazioni di pensiero e manifestazioni vilipendiose, si operi oggettivamente una discriminazione culturale proprio a danno di quei ceti cui la sottile distinzione giuridica

può far carenza e a danno dei quali quindi più facilmente la manifestazione di pensiero può essere configurata quale manifestazione vilipendiosa.

Da parte dei sostenitori del permanere dei reati di vilipendio se ne sostiene infine la opportunità per tutelare beni ritenuti meritevoli di speciale protezione, quali l'ordine pubblico e il prestigio delle istituzioni.

Ora, poichè è nello spirito complessivo della Costituzione che limiti di tale tipo debbano ispirarsi al principio della specificità, non essendo tali principi indicati dalla Costituzione, ove si voglia mantenere il reato di vilipendio in sè, la materia si presenta molto ambigua o quanto meno ambivalente.

Si tratta di una tutela speciale, di quella che è stata definita da molti giuristi come una supertutela di cui l'opinione pubblica democratica non ravvisa la necessità; quella che il collega Tomassini chiamava una sorta di sacralità dell'autorità costituita, di sovranità sacra ed inviolabile. Bene sa l'opinione pubblica, e bene sappiamo noi stessi, che in altro modo si afferma il prestigio delle istituzioni!

Nel momento stesso in cui, per volontà della maggioranza della Commissione, si sono operate semplici riduzioni di pena che suonano più come una forma di democrazia concessa anzichè come una forma effettiva, il permanere dei reati di vilipendio suona come una sorta di difesa oggettiva, quali che siano le intenzioni dei proponenti, contro la critica e il dissenso. Il che, a nostro avviso, è esattamente contrario al carattere stesso della nostra Costituzione, che crea di per sè un ordinamento aperto, nel quale non esistono delle verità, per così dire, di Stato.

La relazione di maggioranza sottolinea che questo è stato uno degli intoppi, uno dei punti su cui certo l'orientamento della Commissione non solo non è stato unanime, ma non è stato neanche — mi si consenta di dirlo — molto preciso. « Non si è potuto andare oltre », scrive il senatore Salari. Ma perchè non si è potuto andare oltre? Non vi erano le condizioni oggettive? Il problema non era maturo, come anche in questo dibattito mi pare sia riecheggiato? Non crediamo si possa dire che il problema non era

maturato. Il fatto è che non vi è stata una risposta politica sufficientemente chiara di fronte all'attacco di destra che su questa materia si è sviluppato.

Qualcosa di simile potremmo dire anche per i reati configurabili come apologia e istigazione. Tipico a questo proposito è il fatto che, sia pure con una leggera modifica, venga mantenuto in vita attraverso l'articolo 302 tutto il meccanismo dell'istigazione in sé; il fatto, cioè, che l'istigazione, anche se non accolta, ovvero la semplice e mera apologia, siano appunto configurate come reato a sé. E ciò, come ha acutamente sottolineato il compagno Maris nella sua relazione, non solo è contro i diritti di libertà, ma è anche contro le idee base del diritto penale moderno che è legato, come sappiamo, al fatto.

Quindi anche a questo proposito siamo al cospetto di una supertutela che, se può essere propria di un regime autoritario, non è rispondente, a nostro avviso, alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Voglio aggiungere ancora la gravità del fatto che la maggioranza della Commissione ha votato per mantenere in piedi alcune istigazioni speciali. Ne cito una per tutte che ormai è quasi clamorosa; il famoso articolo 266 (istigazione dei militari a disobbedire alle leggi) di cui peraltro era stata proposta l'abrogazione nello stesso disegno di legge del democristiano Fracanzani e su cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi in base a un'ordinanza della corte di assise di Bari del giugno scorso.

Anche l'articolo sulla diffusione di notizie false — è caduto il termine: « tendenziose », ma il concetto è rimasto — noi riteniamo contrasti con l'articolo 25 della Costituzione, cioè con il principio della stretta legalità. Qui, ci sembra che, violando il principio della specificità dei limiti che l'ordinamento costituzionale prescrive, senza dubbio si crea, come l'esperienza quotidiana ci dimostra, il rischio dell'arbitrio, con le influenze dirette e con i danni che conosciamo ai fini della libertà di stampa.

Per tutte queste ragioni, concludendo, mi sia consentito di auspicare che il dibattito non abbia un valore formale, ma costituisca un confronto preciso non solo rispetto al te-

sto della Commissione, ma anche rispetto a quelle esigenze di modificazione del medesimo che a nostro parere non sono assolutamente procrastinabili.

Sarebbe grave se il Ministro di grazia e giustizia, che nella fattispecie è Presidente del Consiglio, si dimostrasse insensibile e sordo all'esigenza di andare oltre il testo cui è pervenuta la Commissione. Andare oltre a nostro avviso è non solo possibile, ma necessario perchè questo provvedimento non si presenti solo come una misura tesa — secondo l'efficace espressione di un giornalista — a ripulire il codice Rocco, ma come chiara premessa e stimolo a quel più profondo rinnovamento della nostra legislazione penale che segni, come tutti conveniamo sia necessario, un suo pieno adeguamento alla Costituzione repubblicana e alla nuova realtà del Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, occorre ristabilire una verità: il codice attuale è ancora quello del 1931, perchè gli interventi del legislatore democratico sono stati pochi e si sono limitati a cancellare dal codice quelle apparenze macroscopiche della impostazione della dittatura. Ha operato di più la Corte costituzionale, ma il codice in sostanza è rimasto quello del 1931.

Nè è a dirsi che il legislatore democratico non si sia occupato nell'immediato dopoguerra di proporre codici rispondenti alle nuove esigenze sociali, perchè progetti per la revisione e per la riforma di tutto il codice penale sono stati presentati. Essi rappresentano indubbiamente un grande patrimonio di studio che i legislatori hanno consegnato alla cultura; ma essi non possono ritardare l'urgenza sempre più pressante della riforma di determinati istituti.

Oggi si è venuti nella determinazione, che mi pare sia giusta, di modificare il codice per libri, con innesti, con adattamenti, con interventi soppressivi o sostitutivi che comunque possano portare un nuovo clima

nell'amministrazione della giustizia penale. E il Senato ha licenziato qualche tempo fa il primo libro del codice penale, che alla Camera dovrebbe essere esaminato per l'approvazione o il rinvio di nuovo a questa Assemblea.

A me pare che per i codici si sia verificato quello che si verificò nel 1940 per il conflitto mondiale: si diffuse allora l'opinione, che doveva essere un motivo di assicurazione psicologica per tutti i popoli d'Europa, che la guerra era una guerra-lampo, la *blitz-krieg*; e questo fu il *leit motiv* che corse per tutto il mondo. Invece poi ci accorgemmo che doveva essere una guerra di posizione. Così è accaduto per le riforme importanti del codice penale, un po' anche per il sistema che abbiamo voluto adottare sulla base della Costituzione, cioè portare queste riforme in Aula e non devolverle all'Esecutivo, per quelli che sono i limiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione. Oggi si apportano in questo disegno di legge modifiche ai primi due titoli del libro secondo del codice penale.

Certo, qualcuno si è dichiarato insoddisfatto perchè vi sarebbero altre esigenze da fronteggiare in questo momento. Indubbiamente siamo preoccupati per le trappole del 314, del 324, del 476 e seguenti del codice penale (peculato, interesse privato in atti di ufficio e falso) che sono predisposte in genere per tutti i pubblici amministratori, i quali debbono tener conto delle nuove esigenze della vita democratica, ma nello stesso tempo debbono operare con la vecchia legge di contabilità generale dello Stato; ecco quindi il peculato, l'interesse privato, i falsi e tutto quello che corrode la vita già difficile dei sindaci, dei presidenti delle amministrazioni provinciali e di qui a poco anche delle amministrazioni regionali.

Ma vi sono anche dei titoli che andrebbero rivisti subito e che si auspica possano essere riveduti dalla Commissione e portati in Aula, col proposito di completare la riforma, sia pure solamente in alcuni punti, del codice penale. Pensiamo ai reati di furto, al 624 e al 625 del codice penale i quali, per la esistenza di due aggravanti che sussistono sempre in qualunque furto, specifiche o generiche, comminano una pena da tre

a dieci anni di reclusione. Il progetto del Governo prevede per gli articoli 624 e 625 una diminuzione di pena e prevede che il magistrato abbia grande discrezionalità al fine di poter attenuare la responsabilità non di coloro che hanno compiuto grossi furti, ma di coloro che hanno compiuto furti di lievissima entità che molte volte, tra l'altro, rispondono ad un'esigenza di sussistenza propria e della famiglia.

È auspicabile quindi che la Commissione, proseguendo nel suo intento, possa portare avanti tutto il lavoro di revisione del codice penale, onde in questa legislatura si raggiunga, sia pure faticosamente e per parti, il risultato di dare un nuovo codice penale al popolo italiano.

È insoddisfacente il disegno di legge che presentiamo all'Assemblea per l'approvazione? A me pare di no. L'articolo 1 prevede l'abrogazione di venti articoli del codice penale riguardanti i reati contro la personalità internazionale dello Stato, quei reati che erano sorti per l'esigenza di una determinata struttura e concezione dello Stato. Qualcuno ha detto che questa soppressione è un fuor d'opera perchè gli articoli in questione sono ormai caduti per desuetudine poichè sono in contraddizione con la Costituzione. Ma a me pare sia dovere del legislatore sancirne espressamente l'abrogazione, anche per allontanare tutte le discussioni che si potrebbero fare su questi articoli in ordine soprattutto all'attività di valutazione e di giudizio dei magistrati i quali debbono puntare soltanto all'obiettivo della certezza del diritto per tutti i cittadini. Non è possibile discettare di interpretazioni teleologiche per superare la legge scritta, per andare al di là del comando legislativo. Se vi sono delle lacune o se alcune disposizioni di legge non possono essere applicate, il magistrato deve fare riferimento ai principi generali; ma con ciò non si può certo eliminare la necessità dell'abrogazione.

Abbiamo abrogato l'articolo 364 riguardante il dovere del cittadino di denunciare i reati contro la personalità dello Stato perchè poniamo il cittadino al di sopra dello Stato. Lo Stato è tutti i cittadini riuniti insieme; lo Stato non può soggiogare a una

propria volontà i cittadini perchè la volontà dello Stato è esclusivamente la volontà di tutti i cittadini.

Abbiamo abrogato anche gli articoli 502 e seguenti che contengono le norme, riguardanti gli scioperi, che sono state dichiarate in tutto o in parte incostituzionali dalla Corte costituzionale. Pertanto quando si assume che questo disegno di legge non soddisfa l'ansia dei lavoratori credo che si vada col pensiero agli articoli da 330 a 333 del codice penale, cioè al caso di quei pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio che abbandonano un servizio di primaria importanza e necessità. In questo caso ritengo che travalichiamo l'articolo 40 della Costituzione, il quale stabilisce che lo sciopero deve essere disciplinato da determinate regole; e credo che una di tali regole — per l'esperienza che ne hanno fatto i cittadini, noi compresi — sia quella di assicurare in tutti i frangenti i servizi necessari, specie i servizi ospedalieri e quelli di sussistenza per tutta la popolazione.

Mi pare che questi non siano concetti di gretto conservatorismo, ma concetti che si adeguano anche ad un popolo che democraticamente crede la libertà delimitata da quelle esigenze indispensabili ad una convivenza civile, ad una convivenza ordinata.

Quindi c'è questo articolo 40 della Costituzione in riferimento al 39. Il problema verrà indubbiamente in discussione: non so quando, se in questa o in successive legislature, ma certo è che questo problema deve essere esaminato. Perciò mi pare che abbiamo fatto opera concreta, un'opera a vantaggio della collettività.

Si dice che però siamo stati dei timidi, dei pavidì, che non abbiamo avuto coraggio quando si è trattato di affrontare il problema del vilipendio. E la frase del senatore Salari, relatore di maggioranza, scritta nella relazione, il quale precisamente, secondo coscienza e secondo verità, ha trascritto un po' tutto quello che si è svolto in Commissione, la frase: « non si è potuto andare più avanti » è stata interpretata come se un ostacolo fosse stato posto per la discussione sul vilipendio.

Onorevoli colleghi, faccio appello soprattutto alla vostra responsabilità; mi rivolgo

anche ai colleghi di opposizione che sono stati con noi in Commissione giustizia. Ebbene quando abbiamo discusso del vilipendio abbiamo messo a fuoco la parola « vilipendio »! Il dispregio — questa è la caratteristica — l'accusa violenta, il gesto osceno che suoni disprezzo delle istituzioni tutelate costituisce vilipendio. Ma si è detto: siamo in contraddizione con l'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà del pensiero col limite del comma seguente: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ». Il limite quindi alla manifestazione del pensiero sarebbe solo quello della non contrarietà al buon costume. Credo che questo sia un ulteriore ed espresso limite perchè la Costituzione in definitiva come Carta fondamentale dei cittadini deve assicurare anche la sussistenza delle istituzioni. La Costituzione è il patto che si pongono i cittadini per garantire le proprie libertà. E le libertà, onorevoli colleghi, si possono difendere solo se ottengono il rispetto reciproco dei cittadini, solo se queste libertà vengono temperate dal principio di autorità che troviamo personificato precisamente nella Repubblica, nelle Assemblee legislative, nel Governo, nella Corte costituzionale, nell'ordine giudiziario, che troviamo nelle Forze armate, nelle forze di liberazione che hanno conquistato, qualche volta anche in opposizione, allora, alle Forze armate, la libertà politica del popolo italiano.

Quindi il limite posto dall'articolo 21 secondo le interpretazioni di alcuni autori non è unico: è un limite che viene richiamato al di fuori e al di là di quelli che sono i limiti naturali, di quelli, direi, che sono i presupposti per l'esercizio di tutte le libertà compresa la libertà di pensiero.

Certo, sono d'accordo con una constatazione del senatore Maris contenuta nella relazione di minoranza secondo cui i giudici di merito e di cassazione per questi delitti molte volte sono andati a sofisticare per trovare materia di responsabilità. Ma il problema qui è diverso. Noi non ci occupiamo del giudizio che può dare l'autorità giudiziaria. Noi dobbiamo preoccuparci, cioè, di stabilire dei limiti e di mantenere quegli ar-

ticoli i quali servono a garantire queste nostre istituzioni repubblicane.

Il problema è di opportunità politica nel senso più ampio della parola; è di opportunità storica nel momento particolare che viviamo; è di opportunità di carattere morale nel momento nel quale noi tutti ci sentiamo dire dalla pubblica opinione, costituita dai rappresentanti di tutti i partiti e specie da non iscritti ai partiti, che noi siamo coloro i quali, per troppo lassismo, stiamo affossando le istituzioni, stiamo svigorendo il potere del Parlamento, stiamo dando a queste istituzioni un colpo mortale. Mi pare che il legislatore, sul piano psicologico e sul piano normativo, debba tener presenti questi elementi quando si tratta di proporre la soppressione di determinati articoli del codice penale che, peraltro, così come enuncia il disegno di legge, sono stati rivisti nelle pene.

Non è esatto, onorevoli colleghi, che le pene previste rappresentino un declassamento di questi delitti a livello pretorile. Non credo che l'efficacia della pena consista nelle lunghe detenzioni; l'efficacia della pena consiste nell'affermazione di un principio. E quando il giudice infligge una pena che invece di essere di lunghi anni di reclusione, soprattutto per questi delitti, è di mesi o anche di giorni di arresto o di reclusione, mi sembra che abbiamo raggiunto lo scopo di richiamare ad una più attenta valutazione di doveri e di obblighi colui il quale si ponga in contraddizione con le istituzioni tutelate.

Non bisogna, a questo punto, svilire il concetto informatore che è stato del Governo e che la Commissione ha recepito. Altro non è da dire su questo disegno di legge se non che noi abbiamo voluto, per soddisfare ad una esigenza fortemente sentita dalla prassi giudiziaria, riformare anche l'articolo 341 del codice penale — oltraggio a pubblico ufficiale — che è la croce di tutti i difensori e che è soprattutto ingiustizia nei confronti di tutti i cittadini.

Abbiamo riportato la dizione in gran parte del codice Zanardelli del 1889; il reato di oltraggio, che oggi è punito con un minimo di sei mesi di reclusione, sarà punito

sino ad un anno di reclusione, così come dice la prima parte dell'articolo 8 che modifica l'articolo 341, prevedendo aumenti di pena ai numeri 1 e 2, ma vi è anche la possibilità per il magistrato di infliggere semplicemente la pena della multa quando il fatto sia particolarmente lieve, quando il fatto non desti grande preoccupazione e allarme sociale.

Inoltre abbiamo chiarito i limiti di non punibilità rivedendo il decreto del settembre 1944 che prevede la non punibilità quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia dato causa al fatto con atti arbitrari eccedendo i limiti delle sue attribuzioni; stabilendo che la previsione è disgiuntiva, cioè vi è la non punibilità quando il pubblico ufficiale con atti arbitrari si ponga contro il cittadino o quando ecceda i limiti delle sue attribuzioni. (*Commenti del senatore Maris*). E mi pare che questo sia giusto perchè spesso quelli che portano il berretto del comando possono sopraffare la libertà dei cittadini: in questi casi noi abbiamo assicurato la non punibilità. Questo articolo del codice va quindi apprezzato per la equilibrata composizione fra diritti della libertà e le necessità dell'autorità. Nè vedo (e mi riferisco ad uno degli intervenuti in questo dibattito) perchè debba ritenersi ridicolo l'articolo 655 del codice penale nella dizione della Commissione. (*Interruzione del senatore Maris*). La radunata sediziosa di oggi si è trasformata in radunata armata, ma noi non abbiamo creato nessun termine. Avrei voluto interrompere il collega che discuteva di questa, a suo dire, ridicolaggine, per chiarire che nell'articolo 655 si parla di radunata sediziosa, si commina una certa pena e poi si aggiunge: se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi. Noi abbiamo voluto solamente conservare il capoverso dell'articolo 655 e farne il numero essenziale di questa nuova figura, non la radunata in sè, non il vociare, non il protestare ma la radunata armata che mette effettivamente in pericolo l'ordine pubblico e può costituire reato. E mi pare che sia una cosa piuttosto seria anzichè ridicola. Tutto sommato quindi questo disegno di

legge (che si conclude con l'articolo 656 dove è caduta la notizia tendenziosa e la falsa è punita se vi è turbamento effettivo dell'ordine pubblico) può essere approvato così come è stato discusso in Commissione per fare in modo che ad esso segua l'ultimo disegno di legge che prevede tutti quegli articoli che impegnano i nostri amministratori, che impegnano spesso le categorie meno abbienti del nostro Paese, quegli articoli cioè che contemplano, nei minimi e nei massimi di pena, delle previsioni disastrose per i lunghi tempi di detenzione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BORSARI, Segretario:

BONAZZI, ANDERLINI, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, ALBANI, PARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

a) che il Ministro dei lavori pubblici — secondo quanto si è appreso dalla stampa — ha convocato, lo scorso mese di settembre 1971, una riunione nel corso della quale sono state esaminate le iniziative necessarie ed urgenti per mobilitare la spesa pubblica del settore di propria competenza, mediante l'utilizzazione dei residui passivi, al fine soprattutto di alleviare la grave disoccupazione che ha colpito il settore edilizio e tutte le attività collaterali ad esso connesse;

b) che a detta riunione hanno partecipato il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i più alti funzionari del Ministero, i presidenti dei Magistrati per il Po ed alle acque ed i provveditori regionali alle opere pubbliche;

c) che, a conclusione dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici, unitamente ai funzionari intervenuti alla riunione, si è successivamente incontrato con il Presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di approfondire ulteriormente l'intero problema,

gli interpellanti chiedono di conoscere le conclusioni cui si è pervenuti nel corso dei suddetti incontri e riunioni e, più specificamente, quali misure urgenti, in concreto, intenda il Governo adottare allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile, all'utilizzazione di tutti i fondi di bilancio esistenti relativi al settore dei lavori pubblici. (interp. - 506)

FERRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere come intendasi tutelare il diritto al lavoro degli oltre 1.000 operai della « Sava-Allumina » di Porto Marghera (200 già in cassa integrazione, 70 in attesa di esserlo e 800 per i quali il gruppo finanziario « Alusuisse » ha deciso proditoriamente il licenziamento a datare dal 15 ottobre 1971, in violazione anche di recenti accordi presi a livello governativo) e come intendasi rispondere al comportamento di evidente sapore ricattatorio della predetta società finanziaria (a capitale prevalentemente svizzero), scopertamente inteso a dettare condizioni, sia allo Stato italiano, sia ai lavoratori dell'azienda:

al primo, in materia di agevolazioni fiscali varie nel settore dell'energia elettrica e dei combustibili liquidi, nonché di concessioni particolari di sovvenzioni e mutui a tasso agevolato;

contro i secondi, servendosi dell'arma tradizionale della disoccupazione, onde costringerli a farsi a loro volta sostenitori delle particolari agevolazioni cui sopra si accenna, in nome di una pretesa convergenza di interessi in tal modo artificiosamente creata, che si risolverebbe, in realtà, in un aggravato sfruttamento dei lavoratori, in una umiliazione dei diritti sindacali e democratici degli stessi ed in un immotivato sfruttamen-

to dello Stato italiano: in definitiva, in un ulteriore incremento del profitto per la « Alusuisse », al cui arbitrio o discrezionalità sarebbe infine unicamente devoluta la facoltà di una ristrutturazione tecnico-aziendale largamente trascurata in passato, a prezzo di largo sacrificio fisico ed economico delle maestranze.

Si chiede, altresì, di conoscere se il Governo non ravvisi in tale situazione, chiaramente indicativa degli orientamenti di certi settori industriali, non solo una minaccia per quella « pace sociale » che la « Alusuisse » in ogni sede va chiedendo — pace intesa evidentemente a senso unico — ma anche una reale minaccia per gli interessi economici del nostro Paese, ove gli organismi nazionali di programmazione, e quindi il Governo, venissero a trovarsi di fronte al fatto compiuto di un'ingiustificata riduzione della produzione di alluminio e di metalli non ferrosi per esclusiva iniziativa di un monopolio finanziario-industriale straniero: straniero ed estraneo ai problemi sociali ed economici dell'Italia, che deve essere sottratta, nell'interesse dei lavoratori e della produttività industriale, a ricatti ed ipoteche del genere sopra descritto.

L'interpellante si richiama al concorde invito delle organizzazioni sindacali di Venezia e dei Consigli regionale, provinciale e comunale per un deciso e pronto intervento del Governo in difesa dei lavoratori, dei quali « zelo e devozione verso la società » (come ebbe recentemente ad esprimersi il presidente della stessa) vengono così tanto generosamente premiati, intervento, ove occorra, anche di requisizione dello stabilimento minacciato di chiusura e di una successiva sua pubblicizzazione, nel quadro più ampio di una ristrutturazione di tutto il settore della produzione di alluminio in Italia, secondo le invocate esigenze di una programmazione economica che non può essere mortificata e vanificata da atteggiamenti di gruppi industriali, quali quelli sopracitati, e comunque da decisioni unilaterali che ci riporterebbero a condizioni contrastanti con la politica sociale ed economica dell'attuale Governo. (interp. - 507)

DE FALCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non intendano intervenire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, con energici provvedimenti al fine di porre fine allo stato di tragica insicurezza sul lavoro in atto al 4° Centro siderurgico di Taranto.

Perchè i Ministri interrogati siano a conoscenza diretta dei fatti, si fa presente che dal 1961 (inizio della costruzione del Centro) ad oggi gli infortuni sul lavoro hanno causato oltre 120.000 feriti e 213 morti.

Si chiede, in particolare, di conoscere le cause che hanno finora impedito l'intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Ispettorato del lavoro e dell'ENPI di Taranto, palesemente carenti nella loro funzione di controllo prevenzionale antinfortunistico e nell'adozione di drastici provvedimenti per il rispetto delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro.

Poichè, come è noto, il maggior numero di infortuni si verifica tra i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici operanti nel Centro siderurgico, si chiede anche di sapere perchè il Ministro delle partecipazioni statali non impone all'« Italsider » la fine del regime di appalti, visto che trattasi di ditte senza scrupoli che sottopongono i lavoratori a ritmi inumani, in assenza di ogni apprestamento antinfortunistico.

Si chiede, ancora, al Ministro delle partecipazioni statali, perchè la stessa « Italsider » viene citata ufficialmente da rappresentanti statali quale esempio di altissimo rendimento di lavoro, produttività e concorrenzialità mondiale, quando tale competitività è la risultante della politica del massimo profitto ad ogni costo, realizzato con ritmi di lavoro bestiali, spesso in ambienti di lavoro alterati ed inquinati predisponenti all'infortunio e, come in effetti si concretizza, con una vera strage di lavoratori.

In tali condizioni di estrema gravità, si chiede, pertanto, per quali motivi il Governo non si adoperi affinché la direzione del 4° Centro siderurgico di Taranto accolga la richiesta, avanzata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori tutti, della costituzione di un comitato antinfortunistico nello stabi-

limento, con la partecipazioe sindacale e politica dei lavoratori, e del riconoscimento di una sezione operante di patronato nella azienda. (interp. - 508)

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORSARI, *Segretario*:

GUANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. scr. - 5354) (int. or. - 2526).

DI PRISCO, ALBARELLO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative intendano promuovere con sollecitudine al fine di ovviare alla gravissima situazione in cui si sono venuti a trovare gli operai del calzaturificio di Noventa Padovana, che ha chiuso i battenti lasciando sul lastrico ben 140 operai, i quali hanno risposto a tale provvedimento con l'occupazione della fabbrica. (int. or. - 2527)

NALDINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Di fronte alle gravissime misure adottate nei giorni scorsi dalla « Pirelli » s.p.a., si chiede di sapere:

1) se non ritengano che, dietro tale ingiustificato attacco ai livelli di occupazione, che aggrava le già difficili condizioni di vita dei lavoratori, si celi la volontà dell'azienda di colpire il movimento sindacale nel momento in cui esso conduce una giusta lotta per il contratto integrativo;

2) se non ritengano di dover respingere le motivazioni addotte dalla « Pirelli » s.p.a. nel tentativo di giustificare tale atto che denuncia chiaramente la volontà di far pagare ai lavoratori le conseguenze di una

politica da sempre fondata esclusivamente sul principio del massimo profitto, ottenuto con il massimo sfruttamento.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che il Governo intervenga perchè la direzione della azienda receda dalle sue decisioni unilaterali e venga salvaguardato il diritto al lavoro ed al salario di tutti gli operai e gli impiegati di un'industria così importante per l'intera economia italiana. (int. or. - 2528)

NALDINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione esistente alla società « Carle e Montanari », con sede a Milano e con aziende industriali a Milano, Ovada (Alessandria) Acqui Terme, Lecco e Bologna, ove da tempo è in atto una grave forma di rappresaglia nei confronti dei lavoratori.

In risposta a legittime rivendicazioni sindacali, promosse dai lavoratori mediante le organizzazioni aziendali, la direzione della società ha infatti dato luogo ad una pesante riduzione di giornate lavorative, ha messo in cassa integrazione tutto un intero reparto e successivamente ha annunciato 26 licenziamenti, adducendo a motivazione di tali provvedimenti una presunta mancanza di commesse di lavoro nel settore.

Gli interroganti, pertanto, sottolineando l'inequivocabile carattere repressivo dei suddetti provvedimenti, chiedono ai Ministri competenti quali iniziative intendono promuovere per la normalizzazione della situazione occupazionale in detta azienda (int. or. - 2529)

NALDINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere iniziative atte a scongiurare il pericolo di un ulteriore aggravamento delle condizioni di occupazione dei lavoratori delle miniere « Barisella » di Schilpario, in provincia di Bergamo, attualmente ad orario ridotto.

Gli interroganti fanno presente che il problema appare in tutta la sua grave ed importante dimensione se lo si inquadra, come è

necessario, nell'insieme delle disagiate condizioni in cui versa la Valle di Scalve. (int. or. - 2530)

NALDINI, FILIPPA, DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure abbia adottato o intenda adottare perchè giunga finalmente a soluzione la vertenza sindacale in corso allo stabilimento « S.P. Elettronica » di Pero, in provincia di Milano.

Un intervento del Ministro è, a parere degli interroganti, necessario perchè la direzione dello stabilimento receda dal negativo e provocatorio atteggiamento tenuto finora nei confronti delle giuste richieste dei lavoratori.

Gli interroganti chiedono, in particolare, di sapere quale giudizio dia il Ministro del modo in cui la direzione dello stabilimento ha inteso pretestuosamente interrompere le trattative, che pure si erano avviate tra le organizzazioni sindacali ed il rappresentante legale della parte padronale, e se non ritenga che il licenziamento, attuato adducendo motivazioni addirittura ridicole, di 4 componenti la commissione interna e di 2 attivisti sindacali debba essere considerato un odioso atto di rappresaglia, teso a colpire il movimento di lotta nel momento in cui questo, uscendo dall'ambito dell'azienda, incontrava la solidarietà e l'appoggio di tutti i lavoratori della zona e delle loro organizzazioni politiche. (int. or. - 2531)

NALDINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi presso la ditta « Dielettron » di Pioltello-Limito (Milano).

In risposta alla richiesta padronale di licenziare una parte consistente delle maestranze, avanzata nel luglio 1971 (a cui ha fatto seguito, il 18 settembre, la minaccia della messa in liquidazione dell'azienda stessa), i lavoratori, che peraltro avevano visto fallire, per l'intransigenza della direzione, tutti i tentativi di componimento della vertenza, in data 14 luglio 1971 sono stati co-

stretti ad occupare la fabbrica in difesa del loro posto di lavoro.

Di fronte ad una lotta che ha trovato ampia rispondenza e solidarietà in tutti i lavoratori, come dimostra lo sciopero generale di tutta la zona effettuato nei giorni scorsi da parte dei partiti e degli Enti locali;

considerato il fatto che la direzione della « Dielettron », evidentemente a scopo ricattatorio, si è rifiutata di richiedere l'intervento della cassa integrazione ed inoltre arbitrariamente nega ai lavoratori il pagamento dei salari della prima quindicina di luglio 1971 e delle ferie;

tenuto conto, altresì, della crescente tensione, resa ancora più acuta dall'indifferenza dimostrata dalle autorità preposte all'ordine pubblico, le quali non hanno saputo o voluto individuare e colpire gli autori del vile ferimento di cui è rimasta vittima una lavoratrice impegnata nell'occupazione della fabbrica,

gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga opportuno e doveroso un suo urgente intervento affinché si possa rapidamente giungere alla soluzione della grave vertenza, nel quadro del rispetto del diritto al lavoro, riconosciuto anche dalla Costituzione, ed in difesa dell'economia locale. (int. or. - 2532)

NALDINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intenda predisporre per affrontare la grave situazione che si è determinata presso la « Tessitura Serica Bernasconi », in comune di Cernobbio, in provincia di Como, dove la direzione ha richiesto il licenziamento di 175 operai e 39 impiegati, ciò che comporterebbe la chiusura totale dell'azienda.

Di fronte ad un così evidente ed ingiustificato attacco all'occupazione operaia, da giovedì 8 luglio 1971 i lavoratori occupano la direzione e la fabbrica e numerose sono state le prese di posizione degli Enti locali interessati, preoccupati del fatto che tali licenziamenti non solo colpirebbero numerosi lavoratori, ma comporterebbero anche gravi conseguenze per la stessa economia della zona,

che già è stata colpita nel passato dallo smantellamento di altre aziende. (int. or. - 2533)

DI PRISCO, ALBARELLO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione esistente alla fabbrica ZEDAPA di Padova, ove la direzione (dopo aver dato luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro, con una iniziativa che va inquadrata in un graduale processo di ristrutturazione aziendale, con gravi attacchi ai livelli occupazionali), nel corso di una vertenza aziendale, ha risposto alle legittime rivendicazioni dei lavoratori con la chiusura della fabbrica, con chiari intenti intimidatori;

quali urgenti iniziative intendono intraprendere al fine di garantire il posto di lavoro ai dipendenti della ZEDAPA e la libera esplicazione di ogni azione sindacale. (int. or. - 2534)

DI PRISCO, FILIPPA, ALBARELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione determinatasi alla fabbrica « SNIA-Viscosa » di Padova, ove, a seguito della notevolissima riduzione dell'orario di lavoro operata nel settore della lavorazione del raion — fin dal febbraio 1971 — i lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni, prima a 36 ore settimanali, poi dal luglio a 24 ore, infine, dai primi di settembre, a 16 ore. (int. or. - 2535)

DI PRISCO, ALBARELLO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, in relazione alla grave situazione determinatasi negli stabilimenti « Sava » di Porto Marghera, alle giuste richieste dei lavoratori, specie per la difesa dalla nocività, ed alla pretesa della

direzione di licenziare 270 operai, quali provvedimenti intendano adottare:

1) per assicurare l'occupazione nel settore;

2) per esercitare il controllo pubblico sulla gestione dell'azienda;

3) per studiare la pubblicizzazione di tale settore produttivo, fondamentale per la economia veneziana e per quella italiana in generale;

4) per promuovere al più presto una conferenza nazionale per l'esame dell'intera questione del settore produttivo dell'alluminio, dell'allumina e degli altri minerali non ferrosi, in conformità con il voto espresso dal Consiglio regionale veneto il 12 maggio 1971. (int. or. - 2536)

DI PRISCO, ALBARELLO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della gravissima rappresaglia antisindacale in attuazione alla SAIMP di Padova, industria di macchine utensili del gruppo IRI, ove 174 operai del reparto meccanica — nel corso di una vertenza sindacale in atto da 7 mesi circa — sono stati messi in cassa integrazione guadagni a 24 ore lavorative settimanali;

quali urgenti provvedimenti intendono promuovere al fine di garantire il posto di lavoro agli operai e di assicurare loro il pieno esercizio delle libertà sindacali. (int. or. - 2537)

FILIPPA, DI PRISCO, NALDINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano promuovere, ciascuno nella sfera di rispettiva competenza, al fine di venire incontro alla grave situazione venutasi a determinare allo stabilimento chimico « Subalpina » di Arquata Scrivia (Alessandria), a seguito della decisione, presa da parte della direzione aziendale, di chiudere due

reparti di produzione, con conseguente licenziamento di 37 dipendenti, in un quadro di totale smobilitazione della fabbrica che occupa attualmente 110 lavoratori.

Gli interroganti fanno presente che l'economia di Arquata Scrivia è stata già duramente provata, negli ultimi tempi, da altre chiusure e riduzioni di personale nelle fabbriche della zona, per una perdita totale, negli ultimi anni, di almeno 800 posti di lavoro, e chiedono, pertanto, che idonei provvedimenti siano presi con la massima tempestività per salvaguardare il posto di lavoro ai dipendenti della « Subalpina ». (int. or. - 2538)

FILIPPA, NALDINI, DI PRISCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative intendano intraprendere per controllare ed impedire il protrarsi di una grave situazione di tensione provocata dalle insistenti notizie di stampa relative ad un'eventuale sospensione di circa 20.000 lavoratori della FIAT di Torino, con conseguenti gravi preoccupazioni che vengono avvalorate dall'ambiguità della smentita della direzione aziendale. (int. or. - 2539)

FILIPPA, DI PRISCO, NALDINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti e quali iniziative intendano assumere per la salvaguardia, la ristrutturazione ed il rilancio dell'azienda « Square d'Italia » di Arenzano.

Tale azienda, produttrice di apparecchiature e strumenti per controlli elettrici, il cui pacchetto azionario è quasi totalmente in mani nord-americane, ha dovuto essere occupata dai lavoratori dopo l'intransigente rifiuto della direzione circa la sorte dei 43 licenziati del reparto apparecchiature.

Si assiste ancora una volta — non a caso in concomitanza con i recenti avvenimenti internazionali di carattere economico e monetario — ad un attacco cinico e spregiudicato ai livelli di occupazione nella provincia di Genova e, ciò che è più grave e che

scopre fino in fondo le mistificazioni propagandistiche della logica del padrone, l'attacco avviene in un settore ad alto livello tecnologico, in un'industria cosiddetta « pulita », che non contrasta con le esigenze della zona, ma anzi si inserisce come fattore dinamico e propulsivo, in un settore ove trova spazio l'occupazione femminile, che in Liguria è a livelli bassissimi.

Gli interroganti sono perfettamente convinti che la salvaguardia effettiva dell'azienda ed il suo potenziamento dipendono anche da una ristrutturazione che le dia quella competitività ostacolata dalle decisioni interne ed estere che fanno della sua direzione una « direzione fantoccio ».

L'intervento che si chiede al Governo, pertanto, riguarda sia la situazione immediata che quella a lungo termine, poichè è certo che la classe operaia genovese non è disposta ad assistere inerte allo smantellamento che viene portato avanti a largo raggio, in tutta la regione, contro l'occupazione e contro la stessa produzione. (int. or. - 2540)

MENCHINELLI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della grave vertenza esistente alla CONFI di Firenze (azienda del gruppo « Rosier ») ove, da quasi 4 mesi, 220 dipendenti stanno lottando per cercare di impedire la smobilitazione dello stabilimento, decisa da una banca svizzera di Zurigo;

quali iniziative intendono promuovere con sollecitudine al fine di impedire un provvedimento dettato da motivi di ordine non solo speculativo, ma anche politico, in quanto volto a piegare e subordinare una classe operaia che ha dimostrato un alto grado di combattività. (int. or. - 2541)

TOMASSINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione determinatasi

nella città di Napoli e nella sua provincia a causa della profonda crisi esistente specialmente nel settore della piccola e media industria, ove, alle numerose fabbriche occupate e chiuse nel luglio 1971, si sono aggiunti massicci licenziamenti ed il crescente aumento del numero degli operai messi in cassa integrazione alla « Italcold », alla « Richard Ginori », alla « Eternite », alla ICAM ed in numerose altre aziende della provincia.

Per conoscere, altresì, quali urgenti iniziative intendono adottare, al fine di dare soluzione alle vertenze in atto e promuovere, con una ferma difesa dell'occupazione, la ripresa dell'economia campana. (int. or. - 2542)

TOMASSINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative intendano promuovere, con sollecitudine, al fine di venire incontro alla situazione estremamente preoccupante esistente nella città di Roma, caratterizzata da un processo di graduale smobilitazione e di ridimensionamento delle attività industriali, con occupazioni di fabbriche, numerosi lavoratori posti in cassa integrazione guadagni e licenziamenti massicci specialmente nel settore dell'edilizia. (int. or. - 2543)

TOMASSINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere per risolvere la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi i dipendenti dello stabilimento industriale « La Setina » di Sezze che, pur beneficiando di contributi, mutui ed agevolazioni concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha chiuso i battenti, con conseguente perdita del posto di lavoro per 50 operai fissi e 250 stagionali. (int. or. - 2544)

TOMASSINI, DI PRISCO, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-*

ciale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere:

se sono a conoscenza della situazione esistente allo stabilimento « Chris-Craft » di Fiumicino, ove, senza alcuna giustificazione e senza il rispetto delle procedure sindacali, sono stati disposti 106 licenziamenti in risposta ad una fondata rivendicazione promossa dai lavoratori, riguardante le condizioni di lavoro all'interno della fabbrica e la nocività di un intero reparto in cui vengono usate sostanze cancerogene;

quali urgenti provvedimenti intendono promuovere al fine di far recedere la direzione aziendale della « Chris-Craft » da tali iniziative di chiara marca repressiva. (int. or. - 2545)

DI PRISCO, ALBARELLO, MENCHINELLI, NALDINI, FILIPPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del comunicato emesso dalla direzione dell'azienda produttrice di elettrodomestici « Zanussi », con sedi a Pordenone, Firenze, Forlì, Milano e Torino, secondo il quale ben 9.420, su 12.350, addetti alla produzione negli stabilimenti suddetti saranno posti sotto cassa integrazione guadagni per un certo numero di giorni tra i mesi di ottobre e dicembre 1971.

Il provvedimento, motivato da una presunta crisi del settore — peraltro smentita sia dai sindacati che dalla Commissione industria della Camera dei deputati, incaricata di condurre un'inchiesta conoscitiva nel settore degli elettrodomestici — mira in realtà ad una riorganizzazione aziendale basata sulla riduzione dell'occupazione e sull'aumento dei ritmi di lavoro.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quali iniziative i Ministri competenti intendano promuovere, con sollecitudine, al fine di evitare che abbia luogo tale ennesimo, gravissimo attacco padronale all'occupazione ed al salario. (int. or. - 2546)

BOANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* —

Per conoscere se e quali modifiche si intendano proporre, da parte italiana, all'organizzazione comune dei mercati dei vini nella CEE, in considerazione della palese inadeguatezza delle misure d'intervento a sostegno dei mercati finora applicate.

In particolare, per sapere:

1) quali modifiche o integrazioni si intendano proporre alla regolamentazione attuale per ottenere un rigoroso controllo qualitativo e quantitativo delle importazioni di vino in provenienza dai Paesi del Mediterraneo e, specificatamente, quali misure si ritenga di dover applicare perchè, in ogni caso, venga resa operante la regola del rispetto del prezzo di riferimento;

2) quali provvedimenti si ritengano necessari per limitare lo sviluppo indiscriminato dei vigneti e quali proporzioni esso abbia assunto in Italia;

3) con quali misure si intenda porre fine alle vistose distorsioni di concorrenza, soprattutto a danno dell'Italia, derivanti dalla ripartizione del territorio comunitario in zone ove è permesso lo zuccheraggio dei vini ed in zone ove esso è vietato, e se, comunque, non si ritenga necessario richiedere la riduzione degli amplissimi margini di arricchimento attualmente consentiti e l'obbligatorietà di dichiarare per iscritto sui recipienti, all'immissione al consumo, il grado di arricchimento artificiale del prodotto. (int. or. - 2547)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

PICARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali finanziamenti abbia disposto, in base alla legge n. 181 e successive modificazioni, per i comuni della provincia di Caltanissetta. (int. scr. - 6138)

PICARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene opportuno emettere il decreto di statizzazione della strada a scorrimento veloce Porto Empedocle-Caltanissetta e, altresì, quali provvedi-

menti e finanziamenti sono stati predisposti per la strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela. (int. scr. - 6139)

PICARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene opportuna l'applicazione urgente dei benefici fiscali previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, a favore degli aventi diritto della provincia di Caltanissetta che hanno subito danni durante il nubifragio del 27 settembre 1971. (int. scr. - 6140)

PICARDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene opportuno corrispondere un sussidio straordinario di disoccupazione, per almeno 60 giorni, a favore dei lavoratori agricoli delle zone della provincia di Caltanissetta maggiormente colpite dall'alluvione del 27 settembre 1971, che ha reso e rende ancora impossibile il normale svolgimento dei lavori agricoli, con grave danno dei braccianti in essi occupati. (int. scr. - 6141)

PICARDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se, dopo la recente visita del Ministro dei lavori pubblici alle zone della provincia di Caltanissetta colpite dall'alluvione del 27 settembre 1971 e le dichiarazioni da lui stesso rilasciate in proposito, siano stati effettivamente predisposti ed attuati provvedimenti atti alla ricostruzione della rete stradale dell'intera provincia e quali provvidenze siano state disposte ed attuate per alleviare i danni arrecati alle campagne ed alle colture;

quali sussidi, altresì, il Ministro dell'interno, tramite la Prefettura o direttamente, abbia corrisposto ai comuni ed ai cittadini maggiormente danneggiati. (int. scr. - 6142)

FERRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Dal momento che da circa due anni la società « Consonda » effettua ricerche tendenti a valutare il potenziale del giacimento pirifero dell'Argentario (Grosseto) e

che tali ricerche vanno creando comprensibili attese fra i numerosi lavoratori della zona, l'interrogante chiede di conoscere:

1) l'esito, allo stato attuale, dei lavori di ricerca;

2) per quanto tempo ancora sono previsti sondaggi nei comuni di Monte Argentario ed Orbetello;

3) le possibili, ad oggi, previsioni circa lo sfruttamento del giacimento. (int. scr. - 6143)

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la Federazione degli Ordini dei farmacisti, nel quadro del futuro inserimento del farmacista nel Servizio sanitario nazionale, ha chiesto al presidente della facoltà di farmacia dell'Università di Roma di dar corso all'istituzione di una scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche, aperta ai laureati in farmacia, e ciò in considerazione anche delle direttive che stanno per essere adottate in sede di Comunità economica europea, in base alle quali vengono riconosciute ai laureati in farmacia la competenza e la possibilità di effettuare analisi chimico-cliniche, nonchè in conformità del parere favorevole espresso recentemente in materia dal Consiglio superiore di sanità;

considerato che il consiglio della facoltà ha ritualmente approvato la proposta istituzione della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche nell'ateneo romano,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire con urgenza perchè la richiesta venga presentata con sollecitudine al Consiglio superiore della pubblica istruzione, per la ratifica della relativa delibera del consiglio di facoltà, in modo che la nuova scuola possa dare subito corso alle lezioni con l'inizio dell'anno accademico 1971-72. (int. scr. - 6144)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda prendere per porre rimedio ai danni assai gravi arrecati dalle recenti piogge alluvionali a case, strade e pubblici impianti nei comuni di Acquaro, Arena, Bria-

tico, Capistrano, Fabrizia, Filandari, Nardodipace, Pizzoni, Stefanacani, San Nicola di Crissa, Sorianello, Vazzano e Vibo Valentia. (int. scr. - 6145)

MAGNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi validi in base ai quali sono state elargite, anche quest'anno e recentemente, numerose promozioni ad ufficiali dell'Esercito nella posizione di « a disposizione ».

L'interrogante ritiene opportuno rammentare che il Parlamento, con l'approvazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, ha inteso assicurare l'avanzamento al grado superiore a tutti gli ufficiali (compresi i generali) ed ai sottufficiali giudicati idonei, proprio per stroncare l'uso e l'abuso verificatosi nelle promozioni « a disposizione ». Siffatto singolare tipo di promozione, difficilmente accettabile sotto il profilo legale e della morale corrente, se ha finora fatto comodo a migliaia di generali, lasciandoli per diversi anni in servizio, a casa, senza impiego e con stipendio intero (ivi compresa la nota indennità per impiego operativo) ha, per contro, svilito totalmente il prestigio dei quadri, incidendo ingiustificatamente e notevolmente sul bilancio dello Stato.

L'approvazione della citata legge avrebbe dovuto fermare immediatamente ed automaticamente il meccanismo della promozione di ufficiali « a disposizione », se non altro perchè a determinate categorie di ufficiali — specie a quella dei generali — verrebbe ingiustamente assicurato un inammissibile duplice beneficio.

L'interrogante ritiene che il Ministro avrebbe dovuto, per coerenza e doverosa correttezza verso il Parlamento, rendere immediatamente operante una sola procedura, mediante successive valutazioni, come viene tuttora fatto per gli ufficiali del ruolo speciale unico e per i sottufficiali, e ciò allo scopo di porre su un piano di parità giuridica e di trattamento tutti i quadri di ufficiali e sottufficiali, ai vari livelli gerarchici. (int. scr. - 6146)

BELOTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga necessaria un'inchiesta ministeriale sull'operato di un ente sottoposto alla vigilanza del suo Ministero, l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana), con sede a Milano, dopo le denunce apparse sulla stampa nazionale.

Pare, infatti, che l'ente predetto rilasci annualmente, in condizioni di monopolio, circa 60.000 « certificati di razza pura » (o *pedigrees*), incassando centinaia di milioni di lire, senza procedere ad alcun controllo sistematico delle cucciolate e consumando, pertanto, una truffa sistematica ai danni dei cinofili italiani.

Per conoscere, infine, ad inchiesta ultimata, quali eventuali provvedimenti abbia adottato a carico dei dirigenti responsabili dell'ente. (int. scr. - 6147)

FILETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri e numerosi Ministri, acceduti personalmente sui luoghi colpiti dalla lava dell'Etna nell'imminenza delle elezioni regionali siciliane dello scorso giugno 1971, assicurarono le popolazioni dei comuni di Milo e di Sant'Alfio che sarebbero stati adottati urgenti provvedimenti, al fine di eliminare, e comunque attenuare, i gravi danni ed i notevoli disagi conseguenti all'eruzione;

ritenuto che, pur essendo decorsi quasi 5 mesi, nessun idoneo provvedimento è stato ancora emesso a favore delle persone che, per effetto del magma lavico, hanno subito la distruzione od il danneggiamento dei loro beni (case rurali e di abitazione, ubertosi terreni, fruttificazioni, eccetera), mentre nessun lavoro è stato progettato, e tanto meno iniziato, per riattivare la strada « Mareneve », l'unica arteria la cui funzionalità è assolutamente irrinunciabile per le esigenze lavorative, economiche e turistiche della zona;

ritenuto che tale stato di cose ha creato senso di vivo stupore, di malcontento e di

amara delusione nei cittadini dei predetti comuni, i quali, nella quasi totalità contadini e piccoli agricoltori, hanno da sempre tratto i mezzi di sostentamento e di vita dai modesti terreni e fabbricati, oggi loro impietosamente sottratti dalla colata lavica;

ritenuto che ragioni di giustizia, di comprensione umana e di coerenza impongono che, senza alcuna ulteriore remora, ricorrendo anche a decreti-legge, siano adottati idonei provvedimenti legislativi al fine di lenire le sofferenze e di esaudire le aspettative di quanti hanno subito danno in dipendenza della predetta eruzione dell'Etna;

ritenuto che occorre, altresì, riattivare con sollecitudine la viabilità nelle zone sommerse dalla lava,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga necessario adottare con sollecitudine i promessi provvedimenti, al fine di esaudire le legittime aspettative dei cittadini di Milo e di Sant'Alfio, gravemente danneggiati dall'eruzione dell'Etna, e di riattivare la preesistente viabilità nelle zone coperte dalla lava. (int. scr. - 6148)

FILETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Ritenuto che sono in corso di completamento i lavori per la costruzione della strada di svincolo che dalla città di Acireale immette nell'autostrada Messina-Catania;

ritenuto che la nuova strada, nel tratto in cui interseca la via Loreto, viene a costituire un incrocio che si rivela assai pericoloso perchè la particolare situazione dei luoghi (mantenimento agli sbocchi di preesistenti fabbricati e di terreni a rilevante altezza, presenza di dossi e conformazione del livello stradale) non consente alcuna visibilità a quanti, a piedi o con mezzi od automezzi, provenienti da valle o da monte, sono costretti ad attraversarla;

ritenuto che già si sono verificati i primi allarmanti inconvenienti (ribaltamento di autovetture e lesioni a persone) e che sono da temere incidenti di gravissima entità, con pregiudizio per l'incolumità dei cittadini appena la nuova strada di collegamento diverrà ufficialmente funzionante;

ritenuto che i danni temuti sono destinati ad aumentare con crescente progressione, tenuto conto che la via Loreto è attualmente soggetta a traffico notevole, con certezza di maggiore intensità nell'immediato futuro;

ritenuto che, ad evitare i minacciati inconvenienti, non può ritenersi conferente l'utilizzazione di un semaforo che, quale espediente assai semplicistico, si vorrebbe collocare all'incrocio tra la nuova strada di svincolo e la via Loreto;

ritenuto che, al fine di salvaguardare l'incolumità fisica delle persone e prevenire danni che potrebbero essere ingenti, si appalesa assolutamente indispensabile ed indilazionabile la costruzione di un ponte o di un sottopasso all'incrocio predetto o in altro posto vicino tecnicamente idoneo;

ritenuto che in tal modo non sarà costituita in Acireale una nuova « strada della morte » in aggiunta a quella, già tristemente famosa, rappresentata dalla variante alla strada statale n. 114, che corre lungo il litorale della città,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania perchè, con la massima sollecitudine, sia costruito un ponte od un sottopasso all'incrocio tra la via Loreto di Acireale e la nuova arteria di collegamento autostradale, od in altro posto vicino tecnicamente idoneo, al fine di evitare i gravissimi incidenti che la particolare situazione dei luoghi lascia fondatamente temere, con notevole pericolo per l'incolumità delle persone e rilevante danno per i beni dei privati cittadini. (int. scr. - 6149)

ILLUMINATI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se sia informato dell'annullamento, da parte del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, del programma dei lavori concernenti la realizzazione del serbatoio idrico nella frazione di Mutignano del comune di Pineto, in provincia di Teramo.

Poichè tale decisione è scaturita dal fatto che la popolazione interessata, nell'aprile

1971, si oppose vivamente a che l'opera venisse costruita nell'unico, modesto parco esistente in Mutignano, dove i cittadini avevano più volte manifestato il desiderio di vedere abbattuto il vecchio serbatoio, che non aveva mai funzionato, per piantarvi degli alberi, l'interrogante chiede:

se il Ministro reputi opportuno e legittimo che un organo dello Stato, proprio nel momento in cui si dibatte maggiormente il problema del verde pubblico e si condannano le devastazioni ecologiche, non solo si rifiuti di venire incontro alle ragionevoli richieste della popolazione, ma ricorra addirittura a misure duramente punitive nei confronti di un'intera collettività, che si vede privata di un'opera indispensabile a garantire la regolare distribuzione dell'acqua potabile;

quali sollecite disposizioni intenda impartire al fine di revocare il provvedimento preso e soddisfare così la giusta aspirazione dei cittadini di Mutignano, consistente in una localizzazione del serbatoio diversa da quella prestabilita, peraltro non difficile, sia riguardo al reperimento della nuova area, sia riguardo alla spesa. (int. scr. - 6150)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del prolungato ritardo — presso l'Ospedale consorziale policlinico — nell'espletamento degli esami relativi al corso, per l'anno 1970-71, per tecnici di laboratorio di analisi cliniche per conseguire il relativo diploma di abilitazione.

Detto corso, che si è esaurito da diversi mesi e che ha avuto normale e regolare svolgimento per frequenza, numero di giornate e livello di preparazione, aveva come scopo la qualificazione del personale da inserire nelle varie strutture sanitarie della regione ed ha riguardato, peraltro, molti allievi dipendenti da istituti ospedalieri della regione pugliese e di quelle limitrofe, che hanno affrontato sacrifici finanziari con la prospettiva, una volta qualificati, di conseguire il diploma e di maturare la sistemazione nei rispettivi po-

sti di lavoro, dove già svolgono le stesse mansioni.

Il lamentato ritardo appare inspiegabile, attese la finalità del corso e la mancanza di motivi validi alla base della sospensione.

Si sollecitano, pertanto, i Ministri interrogati ad intervenire per superare alcune pretestuose ed infondate opposizioni, e, occorrendo, a convocare quei sindacati che si sono fatti interpreti delle esigenze degli allievi e degli inderogabili adempimenti di legge. (int. scr. - 6151)

FARABEGOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è al corrente del fatto che il nuovo consiglio di amministrazione del sanatorio « L. Pierantoni » di Vecchiezzano, in provincia di Forlì, da tempo classificato Ente ospedaliero, nonostante l'avvenuta scadenza della gestione commissariale, non può insediarsi per la grave inadempienza dell'INPS che non ha provveduto alla nomina — di sua competenza — dei 2 membri rappresentanti gli « interessi originari ».

Considerato che ogni ulteriore ritardo aggrava la notevole difficoltà in cui versa l'Ente ospedaliero in questione, pregiudicando il miglioramento dell'attuale assistenza sanitaria ed ospedaliera nella città di Forlì e nel suo comprensorio, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno intervenire perchè l'INPS provveda immediatamente a detta nomina, che sarebbe preferibile cadesse su elementi scelti a livello locale, onde facilitare il regolare e più spedito funzionamento dell'Ente medesimo. (int. scr. - 6152)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — L'interrogante, a conoscenza dei minacciati massicci licenziamenti alla « Sava » di Porto Marghera, di proprietà della « Alusuisse », i quali, al di sopra di ogni valutazione a carattere sindacale, implicherebbero un irreversibile processo di disoccupazione e di ulteriore deterioramento del livello sociale del territorio veneziano, ed a conoscenza, altresì, che la decisione della « Sava » si porrebbe in netto contrasto con

impegni precisi stipulati recentemente con le organizzazioni sindacali, con la mediazione del vice prefetto Baschieri, chiede di sapere se il Governo non intenda immediatamente intervenire onde sia evitato tale gravissimo evento per Venezia e per la sua popolazione, riconducendo il grande complesso industriale straniero allo spirito degli impegni assunti e rammentandogli le non trascurabili obiettive agevolazioni di cui ha fruito con l'insediamento dei suoi stabilimenti in Porto Marghera. (int. scr. - 6153)

FUSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'ulteriore distruzione e depauperazione delle zone panoramiche e paesaggistiche del Monte Argentario. Infatti, in località « Terra Rossa » di detto comune, una ditta straniera procede allo smantellamento di un'intera collina panoramica prospiciente il mare, con una previsione di escavazione di ben 300.000 tonnellate di materiale lapideo per la costruzione del porto turistico di « Cala Galera ».

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere:

quali organi hanno autorizzato l'apertura della cava, autorizzazione già precedentemente negata ad altri richiedenti della zona, con la motivazione del vincolo paesaggistico;

per quali motivi è stato adottato un trattamento preferenziale verso la ditta in parola che, per fini speculativi di carattere privato, sta determinando una nuova e colossale deturpazione dell'ambiente naturale del Monte Argentario;

se i Ministri interrogati ritengono lecito e compatibile tale scempio, nel momento in cui il Parlamento sta per approvare in via definitiva una legge per una nuova disciplina delle coltivazioni delle cave e torbiere. (int. scr. 6154)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, a seguito della risposta alle interrogazioni con richiesta di

risposta scritta nn. 5215 e 5372, fornita con lettera del 29 settembre 1971, chiede di conoscere:

a) in base a quali norme di concorso sono state assegnate, dall'Istituto universitario di architettura di Venezia (nuovo corso di urbanistica), le borse di studio da lire 1.000.000 ciascuna ed i nominativi degli assegnatari;

b) quale è stato il numero complessivo dei concorrenti alle borse di studio e quali titoli particolari hanno prodotto gli assegnatari, senza che questo implichi un sindacato sui criteri di valutazione adottati dal competente consiglio di facoltà;

c) se è a conoscenza del fatto che i nuovi corsi universitari di urbanistica si sono, nel frattempo, trasferiti a Preganziol, in provincia di Treviso, in contrasto al più volte proclamato indirizzo del Governo di affidare a Venezia un ruolo di centro studi e di centro culturale nazionale ed internazionale, per assicurare il rilancio dell'economia e della stessa vita sociale della città, senza, con ciò, minimamente turbare le aspirazioni della nobilissima provincia di Treviso che può, tuttavia, contare su risorse agricole, industriali e commerciali e su possibilità di iniziative economico-sociali di vario genere, su cui non può, per la sua stessa natura, far conto la città di San Marco. (int. scr. - 6155)

BOANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in base alle destinazioni che, a norma dei regolamenti comunitari, devono essere date alla frutta ritirata dal mercato, non intendano elaborare un piano organico e di concreta effettuabilità per la distribuzione gratuita della frutta nelle scuole elementari e medie di primo grado. (int. scr. - 6156)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 ottobre 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giove-

dì 14 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale, e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice (98).

TOMASSINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale (1052-Urgenza).

PARRI ed altri. — Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale (1053).

MARIS ed altri. — Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635 secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale (1080).

PIERACCINI ed altri. — Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice (1135).

CODIGNOLA e VIGNOLA. — Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice, modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale (1369).

Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale (1445).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari